IDSC

Istituto Diocesano
Sostentamento Clero

ISTITUTO DIOCESANO
PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
DELLA DIOCESI DI UDINE

Modello di Organizzazione
e di Gestione

(Ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231)

Data di prima emissione:	09/02/2011	Data di sesta revisione:	02/12/2020
Data di prima revisione:	23/05/2013		
Data di seconda revisione:	07/11/2013		
Data di terza revisione:	11/12/2018		
Data di quarta revisione:	26/03/2019		
Data di quinta revisione:	26/05/2020		

I N D I C E

A) P A R T E G E N E R A L E

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2. ELENCO DEI REATI

2.1. Elenco di tutti i reati previsti dal D.Lgs 231/2001
2.2. Elenco dei soli reati previsti dal D.Lgs 231/01, che potrebbero costituire rischio di commissione all'interno dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO

3.1. Obiettivi perseguiti con l'adozione del modello
3.2. Funzioni del Modello
3.3. Struttura del modello
3.4. Aggiornamento e adeguamento
3.5. Piano di comunicazione
3.5.1. Introduzione
3.5.2. Diffusione e informazione
3.5.3. Clausole contrattuali

4. CODICE ETICO

4.1. Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti ai sensi della Legge nr.179/2017 "Whistleblowing"

5. LINEE DI CONDOTTA

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ISTITUTO

6.1. Natura e sede
6.2. Fini ed attività dell'Istituto
6.3. Principi ispiratori dell'attività dell'Istituto.
6.4. Rapporti con l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero
6.5. Durata
6.6. Patrimonio
6.7. Mezzi di funzionamento
6.8. Consiglio di Amministrazione
6.9. Poteri del Consiglio
6.10. Struttura operativa
6.11. Normative del settore

7. ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1. Identificazione e requisiti, nomina e revoca
7.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza
7.3. Flussi informativi verso l'OdV
7.3.1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi
7.3.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali
7.4. I nuovi Compiti dell'Organismo di vigilanza
7.5. I canali per le segnalazioni
7.5.1 I flussi informativi dall'Organismo agli amministratori
7.5.2 I flussi informativi dagli amministratori all'Organismo

8. SISTEMA DISCIPLINARE

8.1. Introduzione
8.2. Soggetti destinatari
8.3. Le condotte rilevanti
8.4. Le sanzioni
8.4.1. Amministratori e Revisori dei Conti
8.4.2. Dirigenti apicali, Direttore
8.4.3. Dipendenti (operai, impiegati, quadri)
8.4.4. Terzi Destinatari
8.4.5. Whistleblowing

9. ALLEGATI

01) Codice Etico
02) Legge n. 222 del 20 maggio 1985
03) Circolare n. 48 del 5 ottobre 1985 Ministero dell'interno
04) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli Istituti Diocesani
05) Manuale di Contabilità Generale

B) P A R T E S P E C I A L E

I reati rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001 e successive modifiche e integrazioni che potrebbero essere potenzialmente commessi all'interno dell'Istituto.

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01). come modificati 1 comma 77 dall'art. della Legge 6 novembre 2012, n. 190).
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7].
3. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9].
4. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]. Modif. dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186.

5. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09].
6. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4].
7. Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art.3] come modificato dall'art. 1 comma 77 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dalla legge 27 maggio 2015 n. 69].
8. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5].
9. Reati di natura ambientale (art. 25 undecies D.Lgs. 231/01) (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 192).
10. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dall'art. 39, comma 2, del D.Lgs. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni con la Legge 19 dicembre 2019 n. 157].

A) PARTE GENERALE

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo 231/2001 ("*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Il Decreto legislativo 231/2001 ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto reato.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, trattasi di alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione (Indebita percezione di erogazioni pubbliche, Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, Concussione e Corruzione), a cui si sono successivamente aggiunti i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, alcune fattispecie di reati in materia societaria, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ed i reati contro la personalità individuale, i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (c.d. "Abusi di mercato"), una nuova fattispecie di reato contro la vita e l'incolumità individuale, nonché i cosiddetti "illeciti transnazionali". A ciò si aggiunga che tra le fattispecie di reati in materia societaria è stata inclusa quella dell'omessa comunicazione del conflitto di interessi da parte, tra l'altro, dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati mentre, a seguito dell'abrogazione dell'art. 2623 c.c. da parte della Legge 262/2005, il reato di falso in prospetto (ora previsto dall'art. 173-*bis* del Decreto legislativo 58/1998), non è più parte delle fattispecie di reati in materia societaria rilevanti ai sensi del Decreto legislativo 231/2001.

Con la Legge n. 123 del 3 agosto 2007, il novero dei reati rilevanti ai fini del Decreto legislativo 231/2001 è stato ulteriormente ampliato con l'introduzione dei reati concernenti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, mentre il

Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 ha ampliato la responsabilità delle società anche ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni o denaro di provenienza illecita.

La Legge n. 48 del 18 marzo 2008 ha invece introdotto, fra i reati rilevanti, anche i delitti informatici e trattamento illecito di dati.
La Legge n. 94 del 15 luglio 2009 ha poi introdotto i delitti di criminalità organizzata, mentre la legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha previsto anche la falsità in segni o strumenti di riconoscimento, i delitti contro l'industria e il commercio e i delitti in materia di violazione del diritto d'autore fra i reati rilevanti ai fini del Decreto legislativo 231/2001.

La Legge n. 116 del 3 agosto 2009, infine, ha introdotto fra i reati rilevanti ex Decreto legislativo 231/2001 anche l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

La portata innovativa del Decreto legislativo 231/2001 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato. Con l'entrata in vigore di tale Decreto gli Enti non possono più dirsi estranei alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi. Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto legislativo 231/2001 è particolarmente severo: infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale delle attività.

Tuttavia, a fronte di tale scenario, l'art. 6 del Decreto in questione contempla l'esonero dell'Ente da responsabilità se questo dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei predetti reati. Tale esonero da responsabilità passa, ovviamente, attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale relativo all'accertamento di un fatto di reato di quelli specificamente previsti dal Decreto legislativo 231/2001.

In tale contesto l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Udine (di seguito, "l'Istituto" o "Ente"), dopo aver manifestato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione d.d. 14 luglio 2010 l'espressa volontà di dotarsi di un Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito anche "Modello" o "MOG" opportunamente adeguato alla normativa susseguitasi nel tempo, mediante specifiche Revisioni) coerente con la specifica attività dell'Istituto stesso ed in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 231/2001 (di seguito "Decreto"), ha provveduto ad effettuare un'analisi del contesto aziendale per evidenziare le aree e le modalità con le quali si potrebbero realizzare i reati previsti dal Decreto.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, a conclusione dell'attività di cui innanzi, ha formalmente approvato il presente Modello, nominando, in virtù di quanto previsto dall'art.6 del Decreto, un apposito Organismo di Vigilanza, attualmente composto dalle seguenti figure professionali: Dott. Gianluca Pico, Dott. Chiara Cosatti e Gen. Dott. Pasqualino Fava.

Lo stesso C.d.A. si è tuttavia riservato, a seguito di verifiche periodiche, anche sulla base delle proposte formulate dall'Organismo di Vigilanza, di procedere all'approvazione di ulteriori eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

(a) significative violazioni delle prescrizioni del Modello Organizzativo;
(b) significative modificazioni dell'assetto interno dell'Istituto e/o delle modalità di svolgimento delle attività istituzionali;
(c) modifiche normative al Decreto legislativo 231/2001.

2. ELENCO DEI REATI PREVISTI DAL D.Lgs. 231/2001

2.1 Elenco di tutti i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001

Aggiornato, con l'inserimento dell'ultimo provvedimento, alla data del 19/12/2019

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016]

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]

13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

16. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015]

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012]

18. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

19. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell´ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

20. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

21. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a messo di apparecchi vietati. (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. 231/2001 [Articolo aggiunto dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39].

22. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 26 ottobre 2019 n. 124 convertito con modificazioni con la Legge 19 dicembre 2019 n. 157].

2.2 Elenco dei soli reati previsti dal D.Lgs. 231/01, che potrebbero costituire rischio di commissione all'interno dell'Istituto che sono presi in considerazione ai fini del presente modello

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01).
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7].

3. Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art.3].
4. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01).
5. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9].
6. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3].
7. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09].
8. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4].
9. Reati di natura ambientale (art. 25-undecies D.Lgs. 231/01) (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 192).
10. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 26 ottobre 2019 n. 124 convertito con modificazioni con la Legge 19 dicembre 2019 n. 157].

Per quanto concerne le ulteriori ipotesi di "reato presupposto" annoverate dal Decreto, l'Istituto, tenuto conto della struttura aziendale e della particolare attività svolta, ritiene sufficienti, ai fini di un'adeguata azione di contrasto per l'eventuale insorgere di comportamenti illeciti, le prescrizioni e gli obblighi imposti dal Codice Etico, dalle Linee di Condotta e dalle Linee Guida Anticorruzione adottate.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO

3.1. Obiettivi perseguiti con l'adozione del modello

Nel Decreto è previsto che l'Ente non risponda dei reati commessi dai soggetti in posizione apicale se dimostra che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *modelli di organizzazione e di gestione* idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un *Organismo di Vigilanza dell'ente* dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Per i reati, invece, commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, si presuppongono osservati tali obblighi se l'ente, prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
L'adozione di un modello di organizzazione e gestione costituisce, quindi, un'opportunità che il legislatore attribuisce all'ente, finalizzata alla possibile esclusione della sua responsabilità.
È opportuno sottolineare che la legge, non obbligando gli enti all'adozione del modello organizzativo, non prevede alcuna sanzione per la mancata predisposizione del medesimo; tuttavia la mancata sua adozione in caso di reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio espone inevitabilmente l'ente ad un giudizio di scarsa diligenza nella prevenzione dei comportamenti illeciti, con conseguente verosimile affermazione di responsabilità.
L'Istituto ha ritenuto di adottare il modello di organizzazione e di gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001, quale idoneo strumento di sensibilizzazione per tutti coloro che operano per conto e in nome dell'Istituto stesso, affinché pongano in essere comportamenti ispirati a principi di trasparenza, correttezza e legalità, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati individuati dal citato Decreto.
L'adozione del Modello mira a creare un sistema di regole e procedure di controllo interne, in relazione alle attività svolte nell'Istituto e dei rischi connessi alle stesse, al fine di adempiere alla *ratio* delle norme contenute nel Decreto.
In particolare, mediante l'individuazione delle attività "a rischio" e la loro conseguente proceduralizzazione, il modello si propone la finalità di:

- determinare la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- ribadire che tali comportamenti illeciti sono condannati dall'Istituto;
- consentire all'Istituto, monitorando le attività "a rischio", la prevenzione della commissione dei reati.

Questa adozione è in linea con gli obiettivi di efficienza ed efficacia, in quanto l'integrità e l'etica dell'Istituto sono fattori di vantaggio competitivo, essendo percepiti come fondamentali valori sociali. Infatti l'Istituto ha attuato un sistema di controlli interni (un insieme di regole, di procedure e di strutture organizzative) che mirano ad assicurare il rispetto del principio di sana gestione, il quale costituisce, seppure in un'accezione più ampia, ciò che il Decreto intende affermare nell'ordinamento.

3.2. Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione dei Reati e degli Illeciti.
In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Istituto, soprattutto nelle medesime Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'Istituto stesso;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall'Istituto in quanto (anche nel caso in cui quest'ultimo fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui intende attenersi nell'espletamento della propria missione;
- consentire all'Istituto, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati e degli Illeciti.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli, delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle Aree a Rischio;
- la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali specifici volti a disciplinare la formazione e la corretta attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti interni, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

3.3. Struttura del modello

L'Istituto, nella costruzione del modello, ha fatto propri i criteri del Decreto e, sulla scorta delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e di altri Organismi accreditati, ha articolato la gestione del rischio in due fasi principali:

- **l'identificazione dei rischi**: ossia l'analisi della struttura dell'ente per individuare quali siano le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati indicati dal Decreto
- **la progettazione del sistema di controllo**: ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati (rischio accettabile). Deve essere, cioè, definito un limite alla quantità ed alla tipologia delle misure di prevenzione da introdurre, per evitare la commissione dei reati considerati. In assenza, infatti, di una previa determinazione del rischio accettabile, la varietà dei controlli preventivi istituibili è virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale. Il sistema di prevenzione deve essere tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente. Questo è in linea con la logica della "elusione fraudolenta" del

modello quale esimente ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente. Tale sistema deve, quindi, essere in grado di:

- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno dell'ente possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali;
- evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore umano (dovuto anche a negligenza o imperizia) nella valutazione delle direttive dell'Istituto.

Una volta individuate le attività, il cui svolgimento può comportare per l'Istituto l'assunzione di rischi che vanno oltre la soglia di accettabilità, sono stati attuati i c.d. protocolli, ovvero le seguenti componenti del sistema di controllo preventivo:

- codice etico;
- linee di condotta;
- sistema organizzativo che mette in evidenza le linee di dipendenza gerarchica e le attribuzioni di responsabilità, ovvero un organigramma aziendale;
- procedure manuali ed informatiche atte a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali "a rischio", con particolare riferimento all'efficacia preventiva della separazione dei compiti fra coloro che svolgono attività cruciali di un unico processo "a rischio";
- poteri autorizzativi e di firma;
- comunicazione al personale con riguardo al codice etico, alle linee di condotta, ai poteri di firma, all'organigramma, alle procedure e, in generale, a tutto quanto contribuisca a dare trasparenza alle attività quotidiane.

Le componenti di cui innanzi avranno maggiore efficacia quanto più saranno ispirate ai seguenti rigidi principi di controllo interno:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo aziendale;
- ogni controllo deve essere opportunamente documentato.

Il presente modello è costituito dalla presente **Parte Generale** e da una **Parte Speciale,** nella quale sono riportate:

- le tipologie di reato potenzialmente in grado di essere commesse all'interno dell'Istituto;
- le attività dell'Istituto che possono portare alla loro commissione;
- l'indicazione delle procedure atte a prevenirle, al fine di poter addurre l'esistenza dell'esimente qualora venisse, nonostante tutto, commesso un reato.

3.4. Aggiornamento e adeguamento

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione al mutamento degli assetti organizzativi, dei processi operativi nonché delle risultanze dei controlli.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello.

A tal fine può formulare osservazioni e proposte attinenti all'organizzazione ed al sistema di controllo delle funzioni dell'ente a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza provvede, senza indugio, a rendere operative le modifiche del Modello e a curare la divulgazione dei contenuti all'interno e all'esterno dell'Istituto.

È inoltre compito dell'Organismo proporre al CDA modifiche o aggiornamenti del Modello in riscontro di carenze e/o lacune a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo, nonché del mutato quadro normativo di riferimento.

3.5. Piano di comunicazione

3.5.1. Introduzione

L'Istituto, al fine di dare efficace attuazione al Modello adottato, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria struttura.
In particolare, l'obiettivo dell'Istituto è di estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano anche occasionalmente per il conseguimento degli obiettivi aziendali, in forza di contratti.
Sebbene tale attività di comunicazione sia diversamente caratterizzata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, l'informazione concernente i contenuti e i principi del Modello sarà, comunque, improntata a completezza, tempestività, accuratezza, accessibilità e continuità, al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare.
In tale contesto, l'Istituto provvederà a porre in essere idonee iniziative dirette a far conoscere e diffondere il Modello con tempestività.

3.5.2. Diffusione e informazione

I contenuti del Modello saranno portati a conoscenza di tutti i dipendenti, i collaboratori e gli altri soggetti che intrattengano con l'Istituto rapporti di collaborazione contrattualmente regolati, in ossequio al principio della "massima diffusione" interna ed esterna dei valori, dei principi e delle prescrizioni contenuto nel Modello.
Per i dipendenti ed i collaboratori è garantita la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello.
Tra gli strumenti di informazione e comunicazione interna potrà essere predisposto un canale tematico o indirizzo mail a disposizione di tutti i destinatari anche per eventuali segnalazioni all'OdV.
Ai componenti degli organi sociali sarà resa disponibile copia cartacea della versione integrale del documento illustrativo del Modello e sarà fatto loro sottoscrivere un impegno di osservanza dei contenuti del Modello stesso.
Per i neo-assunti verrà prevista una apposita clausola nel contratto di lavoro.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i destinatari circa le eventuali modifiche apportate al Modello.

3.5.3. Clausole contrattuali

Al fine di favorire il rispetto del Modello da parte di tutti i soggetti che interagiscono a vario titolo con l'Istituto (collaboratori, consulenti, fornitori, *outsourcers* etc.), quest'ultimo provvederà, ad inserire nei contratti clausole *standard* che impegnino a:

- prendere atto che l'Istituto ha adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- garantire il rispetto del Codice etico e di comportamento dell'Istituto (che, sottoscrivendo la presente clausola, dichiara di conoscere integralmente e di aver accettato);
- non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello;
- garantire che nei confronti dei suoi rappresentanti legali non è stato pronunciato alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o emessa sentenza di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., né è pendente alcun procedimento per:

    - reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, di corruzione, frode o riciclaggio;
    - gravi infrazioni alle norme in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza sul lavoro e ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro con il personale;
    - altre violazioni comunque sanzionate dal D.Lgs. 231/01.

- osservare comportamenti conformi a quanto previsto dalla normativa vigente ed applicabile con particolare riferimento alla normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione, criminalità organizzata, riciclaggio, tutela dell'ambiente (T.U. 152/2006) e dell'igiene, salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).
- farsi obbligo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del Codice Civile, al rispetto di quanto stabilito nella presente clausola anche d parte del personale dipendente, nonché da eventuali subappaltatori utilizzati e il loro personale. In particolare, qualora il Fornitore si avvalga di controparti (fornitori, subappaltatori e consimili) per l'espletamento di quanto previsto dal presente contratto, si impegna, altresì, prima del loro impiego, a far sottoscrivere alle stesse analoga dichiarazione.
- verificare costantemente, qualora la controparte, nell'ambito del rapporto contrattuale, gestisca attività che comportino eventuali pericoli o rischi in materia di tutela ambientale, ex T.U. n. 152/2006, ovvero in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.lgs. 81/2008, che essa sia in possesso dei requisiti di "idoneità", "professionalità" e "serietà" per l'espletamento di tali attività nonché in possesso di tutte le certificazioni/autorizzazioni/licenze prescritte dalle disposizioni di legge in materia.

L'inosservanza delle suddette previsioni costituisce un grave inadempimento degli obblighi contrattuali, in forza del quale l'Istituto sarà legittimato a risolvere lo stesso con effetto

immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché a richiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

4. CODICE ETICO

A conferma dell'importanza attribuita dall'Istituto ai profili etici, con particolare riferimento ai comportamenti improntati al rigore ed all'integrità, che costituiscono alcuni dei principali valori posti alla base del modello culturale aziendale, l'Istituto si è dotato di uno specifico Codice Etico**. (ALLEGATO NR. 01)**
Tale documento costituisce uno strumento di cultura aziendale, teso ad evitare comportamenti ambigui o scorretti, mediante la chiara individuazione delle principali regole da rispettare e con l'avvertenza che comportamenti difformi potranno essere sanzionati.
In particolare, in esso è ribadito il principio che l'Istituto chiede ai propri dipendenti (ma anche a collaboratori e consulenti esterni) un comportamento improntato secondo principi di ferrea onestà.
L'orientamento all'etica - e cioè alla riservatezza, alla lealtà ed all'onestà dei comportamenti verso l'esterno e verso l'interno - rappresenta, infatti, in un contesto economico caratterizzato da una forte e sempre maggiore competitività, uno strumento di grande utilità per affrontare le sfide attuali e future e per offrire un contributo concreto al conseguimento degli obiettivi aziendali, trasformando in vantaggio competitivo ed in migliori relazioni aziendali la conoscenza e l'apprezzamento da parte del mercato, del modo di operare dell'Istituto.
Il Codice Etico, oltre che ad essere consegnato ad ogni soggetto legato alla vita dell'Istituto (dipendente, collaboratore, componente del Consiglio di Amministrazione, componente del Collegio dei Revisori dei conti, componente dell'Organismo di Vigilanza) è trasmesso in copia, su richiesta, a tutti gli interessati. Lo stesso viene diffuso in via telematica mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto.

4.1 Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti ai sensi della Legge nr. 179/2017 "Whistleblowing"

La legge n. 179 del 2017 ha introdotto disposizioni per la tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
L'esigenza alla base di tale proposta è da rinvenire nell'assenza, all'interno dell'ordinamento italiano, di una disciplina ad hoc volta a tutelare coloro che segnalano irregolarità apprese in ambito lavorativo, nonché dalla "constatazione che chi denuncia casi di corruzione non soltanto non è protetto, ma rischia lavoro e futuro.
Al fine di attuare la legge e le relative tutele:

- è fatto obbligo a tutti i dipendenti e collaboratori dell'Istituto di segnalare all'OdV condotte illecite rilevanti di cui siano venuti a conoscenza e che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza;
- le segnalazioni circostanziate di condotte illecite saranno verificate dall'OdV garantendo la riservatezza e l'identità del segnalante nonché il divieto di compiere atti ritorsivi nei suoi confronti;

- sono vietati di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione.

Al fine di conferire organicità per una valida attuazione delle prescrizioni di cui innanzi, l'Istituto ha realizzato un'apposita "Procedura per la corretta Applicazione dell'istituto del *Whistleblowing"*, nella quale sono individuati:

1. Scopo
2. I soggetti coinvolti
3. L' oggetto della segnalazione
4. Il contenuto della segnalazione
5. Le segnalazioni anonime
6. I destinatari delle segnalazioni
7. I canali per le segnalazioni
8. I compiti e i poteri di chi riceve la segnalazione
9. Le tutele per il segnalante
10. Le tutele per il segnalato
11. Le sanzioni per i dipendenti/dirigenti
12. Le sanzioni per i terzi

La procedura adottata in attuazione della legge prevede canali privilegiati che consentano di presentare le eventuali segnalazioni, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante.
Per una piena ed efficace operatività della procedura sono state adottate le seguenti misure:

- l'individuazione di un sistema di gestione delle segnalazioni di violazione che consenta di garantire l'anonimato del c.d. whistleblower;
- la formazione specifica dei soggetti apicali, nonché di quelli a loro subordinati.

5. LINEE DI CONDOTTA

Gli elementi contenuti nel presente punto vogliono rappresentare le Linee di Condotta da osservare per evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere, e tra questi in particolare dei reati ex Decreto legislativo 231/2001.

Le Linee di Condotta individuano, se pur a titolo non esaustivo, comportamenti relativi all'area del "fare" e del "non fare", specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice Etico dell'Istituto.

5.1. Area del "fare"

- Gli organi sociali e tutti i dipendenti sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui l'Istituto opera.

- Gli organi sociali devono essere a conoscenza delle leggi e dei regolamenti sopra citati, nonché dei conseguenti comportamenti da tenere.
- Gli organi sociali e tutti i dipendenti sono impegnati al rispetto delle procedure aziendali e si ispirano ai principi del Codice Etico in ogni decisione o azione relativa alla gestione dell'Istituto.
- I responsabili di funzione devono curare che:

  - tutti i dipendenti siano a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti e, qualora abbiano dei dubbi su come procedere, siano adeguatamente indirizzati;
  - sia attuato un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice Etico;
  - nella partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione ed in generale in ogni trattativa con questa, tutti i dipendenti devono operare nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e della corretta pratica commerciale.

- I responsabili delle funzioni che hanno correntemente attività di contatto con la Pubblica Amministrazione devono:

  - fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato;
  - prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità circa i flussi informativi ufficiali verso la Pubblica Amministrazione.

- Tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto "terzo" che agisca per conto dell'Istituto, sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio. L'incarico a tali soggetti di operare in rappresentanza e/o nell'interesse dell'Istituto deve essere assegnato in forma scritta e prevedere una specifica clausola che vincoli all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dall'Istituto. Il mancato rispetto di quanto sopra previsto potrà comportare la risoluzione, per inadempimento, del rapporto contrattuale.
- Tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto dell'Istituto è individuato e selezionato con assoluta imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio. Nella loro selezione l'Istituto ha cura di valutare la loro competenza, reputazione, indipendenza, capacità organizzativa e idoneità alla corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati.
- I consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto dell'Istituto deve operare, sempre e senza eccezioni, con integrità e diligenza, nel pieno rispetto di tutti i principi di correttezza e liceità previsti dai codici etici dagli stessi eventualmente adottati.
- Quando vengono richiesti allo Stato o ad altro ente pubblico od alle Istituzioni europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, tutti i soggetti coinvolti in tali procedure devono:

- attenersi a correttezza e verità, utilizzando e presentando dichiarazioni e documenti completi ed attinenti le attività per le quali i benefici possono essere legittimamente ottenuti;
- una volta ottenute le erogazioni richieste, destinarle alle finalità per le quali sono state richieste e concesse.

- I responsabili delle funzioni amministrativo/contabili devono curare che ogni operazione e transazione sia:

  - legittima, coerente, congrua, autorizzata, verificabile;
  - correttamente ed adeguatamente registrata sì da rendere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento;
  - corredata di un supporto documentale idoneo a consentire, in ogni momento, i controlli sulle caratteristiche e motivazioni dell'operazione e l'individuazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

- Tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari devono comportarsi correttamente, prestare la massima collaborazione, garantire la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite, l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni, segnalare i conflitti di interesse, ecc.
- Gli Amministratori comunicano al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori dei conti ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione dell'Istituto, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.
- Gli Amministratori e loro collaboratori:

  - nella redazione del bilancio, di comunicazioni a terzi o di altri documenti analoghi devono rappresentare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria con verità, chiarezza e completezza;
  - devono rispettare puntualmente le richieste di informazioni da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e facilitare in ogni modo lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione;
  - devono fornire agli organi di vigilanza informazioni corrette e complete sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria;
  - possono tenere contatti con la stampa solo i dipendenti autorizzati e questi devono far diffondere notizie sulla Società rispondenti al vero nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

- È fatto obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza a titolo non esaustivo:

  - ogni violazione o sospetto di violazione del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico e delle Linee di Condotta;
  - i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, di cui si venga ufficialmente a conoscenza, riguardanti illeciti e/o ipotesi di reato di cui al Decreto legislativo 231/2001 con rischi di impatto aziendale.

5.2. Area del "non fare"

- **Nei rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione, sia italiani che di altri Paesi, è fatto divieto di:**

  - promettere od offrire loro (od a loro parenti, affini, amici, ecc.) denaro, doni od omaggi salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore (ad es. non sono di modico valore viaggi e soggiorni, iscrizioni a circoli, ecc.);
  - esaminare o proporre opportunità di impiego di rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.), e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale;
  - promettere od offrire a rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) la prestazione di consulenze e/o altri servizi che possano avvantaggiarli a titolo personale;
  - effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine dell'Ente;
  - promettere o fornire, anche tramite "terzi", lavori/servizi di utilità personale (ad es. opere di ristrutturazione di edifici da loro posseduti o goduti o posseduti o goduti da loro parenti, affini, amici, ecc.);
  - fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una od entrambe le parti;
  - favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai rappresentanti stessi della Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento successivo delle attività (ad es. affidamento della commessa, concessione del finanziamento agevolato, concessione della licenza).

  Tali azioni e comportamenti sono vietati se fatti sia direttamente dall'Istituto tramite i suoi dipendenti, sia tramite persone non dipendenti che agiscano per suo conto.

- **Nei confronti della Pubblica Amministrazione, è fatto divieto di:**

  - esibire documenti/dati falsi od alterati;
  - sottrarre od omettere documenti veri;
  - tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti;
  - omettere informazioni dovute, al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
  - tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare indebitamente le decisioni della Pubblica Amministrazione;
  - farsi rappresentare da consulenti o da soggetti "terzi" quando si possano creare conflitti d'interesse;
  - abusare della posizione di incaricato di pubblico servizio per ottenere utilità a vantaggio personale o dell'Istituto;
  - in generale, è fatto divieto di assumere alle dipendenze dell'Istituto ex dipendenti della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato

personalmente e attivamente ad una trattativa d'affari o abbiano avallato le richieste effettuate alla Pubblica Amministrazione dall'Istituto.

- **Nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di:**

  - intraprendere, direttamente o indirettamente, alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa.

- **Agli Amministratori è fatto divieto di:**

  - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve non distribuibili a termini di legge;
  - formare od aumentare fittiziamente il capitale dell'Istituto mediante operazioni non consentite dalla legge.
- **In generale è fatto divieto di:**

  - ostacolare le funzioni di controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, della società di revisione, se nominata, e dell'Organismo di Vigilanza;
  - cagionare lesioni all'integrità del patrimonio dell'Ente ed effettuare operazioni in danno dei creditori;
  - diffondere notizie false sull'Istituto.

- **Agli Amministratori, ai Revisori dei Conti e ai dipendenti è fatto divieto di:**

  - acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, utilizzando informazioni privilegiate (per tali intendendosi – ai sensi dell'art. 181 del Decreto legislativo 58/1998 – le informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari);
  - raccomandare o indurre altri a effettuare le operazioni di cui sopra sulla base di informazioni privilegiate;
  - comunicare a terzi informazioni privilegiate al di fuori della normale attività lavorativa.

- **In generale è fatto inoltre divieto di** diffondere notizie false o fuorvianti ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifizi che siano idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero a fornire indicazioni false e fuorvianti in merito agli stessi.
- **I dipendenti e i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo** che agisca per conto dell'Istituto devono astenersi da qualunque comportamento lesivo dell'immagine dell'Istituto stesso.
- **Tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo** che agisca per conto dell'Istituto è tenuto ad evitare qualunque situazione di conflitto di interessi, obbligandosi in caso di conflitto a segnalarlo immediatamente all'Istituto stesso.

- **È fatto divieto a tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo** che agisca per conto dell'Istituto di compiere qualunque atto che sia o possa essere considerato contrario a leggi e/o a regolamenti vigenti, anche nel caso in cui da tale comportamento derivi o possa, anche solo in astratto, derivare un qualunque vantaggio o interesse per l'Istituto.

5.3. Sanzioni

I comportamenti non conformi alle disposizioni del Codice Etico e delle presenti Linee di Condotta, comporteranno, indipendentemente ed oltre gli eventuali procedimenti penali a carico del/gli autore/i della violazione, l'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi della vigente normativa e/o di contrattazione collettiva.

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ISTITUTO

6.1. Natura e sede

L'istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Udine, con sede in Via P.L. Scrosoppi, 3 a Udine, costituito dal Vescovo diocesano in attuazione dell'art. 2 delle Norme sugli enti e sui beni ecclesiastici approvate dalla Santa Sede e dal Governo Italiano con Protocollo del 15 novembre 1984 (qui di seguito richiamate con la dizione 'Norme") è persona giuridica canonica pubblica.

6.2. Fini ed attività dell'Istituto

L'Istituto ha i seguenti scopi:

- provvedere, ove occorra, all'integrazione, fino al livello fissato dalla Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) della remunerazione spettante al Clero, che svolge servizio a favore della diocesi, per il congruo e dignitoso sostentamento;
- svolgere eventualmente, previe intese con l'istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (I.C.S.C.), funzioni assistenziali e previdenziali integrative e autonome per il clero;
- intrattenere gli opportuni contatti con le Amministrazioni civili locali, nell'ambito delle proprie competenze;
- provvedere, con l'osservanza dei criteri contenuti nell'art. 2bis, alle necessità di cui all'art. 27, comma secondo, delle Norme, che sì dovessero manifestare.

L'Istituto può compiere tutti gli atti di natura mobiliare e immobiliare necessari o utili tanto per la migliore realizzazione dei fini istituzionali quanto per la organizzazione e realizzazione delle proprie strutture.
Esso, inoltre, può svolgere eventuali altre funzioni che gli fossero demandate da regolamenti emanati dalla C.E.I. o che gli fossero proposte dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, nel quadro dei suoi fini istituzionali.

6.3. Principi ispiratori dell'attività dell'Istituto

Al fine di definire più compiutamente gli elementi che hanno determinato la nascita dell'Istituto e per meglio inquadrarne la materiale attività, nell'ambito del D.Lgs. nr. 231/2001, si ritiene utile effettuare specifico rimando alle disposizioni contenute nel Titolo II "Beni ecclesiastici e sostentamento del clero" della Legge n. 222 del 20 maggio 1985, avente per oggetto "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi", riportate in allegato. **(ALLEGATO NR. 02)**

6.4. Rapporti con l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero

L'Istituto intrattiene rapporti di collaborazione con l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (I.C.S.C.) nel quadro di organica connessione stabilita dalle Norme, per attuare, secondo criteri di solidarietà e di perequazione, il sistema di sostentamento del Clero Italiano.
In particolare:

a) favorisce lo scambio di dati e di informazioni utili al miglior funzionamento del sistema;
b) segnala esperienze ed offre suggerimenti che possono arricchire lo studio e gli indirizzi comuni in vista della razionalizzazione della gestione del patrimonio degli Istituti ai fini della sua valorizzazione.

6.5. Durata

L'Istituto è per sua natura perpetuo. Nel caso in cui ne fosse decretata la soppressione dalla Santa Sede, o dal Vescovo diocesano in conformità all'art. 22, comma terzo delle Norme, nel decreto di soppressione, verrà designato l'ente chiamato a succedergli in tutti i rapporti attivi e passivi, ferma restando la destinazione del suo patrimonio al sostentamento del clero.

6.6. Patrimonio

Tutti i beni comunque appartenenti all'Istituto costituiscono il suo patrimonio stabile.
Esso è composto:

a) dai beni appartenenti ai benefici ecclesiastici già esistenti nell'arcidiocesi;
b) da eventuali donazioni o lasciti di beni mobili e immobili;
c) dalle liberalità di cui all'art. 32, comma primo, delle Norme;
d) dai beni devoluti a norma del can. 1303, paragrafo secondo;
e) dalle eventuali eccedenze attive di bilancio destinate con delibera del Consiglio di amministrazione, osservato il disposto dell'art. 17, a fini incrementativi del patrimonio.

6.7. Mezzi di funzionamento

Per il raggiungimento dei propri fini l'Istituto si avvale:

a) dei redditi del proprio patrimonio;
b) delle eventuali integrazioni ricevute dall'I.C.S.C.;

c) di ogni altra entrata.

6.8. Consiglio di Amministrazione

L'Istituto è amministrato da un Consiglio composto da nove membri, chierici o laici, tra quali un Presidente e un Vice Presidente, nominati dal Vescovo diocesano. Almeno un terzo di questi sono designati dal clero diocesano su base elettiva, secondo modalità stabilite dal Vescovo in conformità alle disposizioni emanate dalla C.E.I.
Gli Amministratori durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato a ciascuna delle successive scadenze; per la durata del mandato essi non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi.
Gli Amministratori che manchino di assistere, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica.
Prima di iniziare l'esercizio delle loro funzioni gli Amministratori devono prestare avanti l'Ordinario diocesano o un suo delegato il giuramento prescritto dal can. 1283.

6.9. Poteri del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto.
Spetta pertanto al Consiglio di Amministrazione:

a) redigere l'inventario, lo stato di previsione ed il bilancio consuntivo annuali;
b) deliberare tutti gli atti e contratti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, inerenti alle attività istituzionali, salva la necessità di ottenere licenze o autorizzazioni previste dalla normativa canonica e civile vigente. Si considerano atti di straordinaria amministrazione, soggetti alla licenza dell'ordinario diocesano:

    - l'alienazione di beni immobili di valore superiore a quello minimo determinato dal Vescovo diocesano con il decreto dato a norma del can. 1281, § 2, seconda parte;
    - l'esecuzione di avori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima definita dalla C.E.I. in esecuzione delle disposizioni del can. 1292, § 1;
    - l'inizio, il subentro o la partecipazione ad attività considerate commerciali ai finì fiscali compreso l'acquisto di azioni o quote di società, che dia diritto alla nomina di amministratori della stessa;
    - la decisione circa i criteri di affidamento a terzi della gestione o amministrazione. dì patrimonio mobiliare superiore alla somma minima citata;
    - l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.

c) compilare e, ove occorra, modificare i regolamenti interni per il funzionamento dei servizi, osservate le prescrizioni stabilite in proposito dalla C.E.I.
d) delegare all'occorrenza i propri poteri a uno o più componenti del Consiglio, fissando i limiti delle deleghe e la remunerazione spettante al delegato;
e) nominare, ove lo ritenga opportuno, il direttore dell'Istituto stabilendone la retribuzione.

6.10. Struttura operativa

La struttura operativa dell'Istituto prevede un esiguo numero, ancorché variabile, di dipendenti, così distribuiti:

- nr. 01 dedicato alla gestione delle incombenze derivanti dalla materiale gestione del patrimonio immobiliare;
- nr. 01 dedicato all'attività di gestione dei rapporti con L'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, con i sacerdoti incardinati nell'Arcidiocesi e con le Parrocchie che ne fanno parte;
- nr. 01 dedicato all'attività di gestione delle incombenze della parte amministrativa e finanziaria.

6.11. Normative del settore

Per lo svolgimento della propria attività, l'Istituto si attiene, oltre che alle disposizioni di carattere generale derivanti dalla corretta applicazione delle Leggi e dei Regolamenti di carattere nazionale, anche alle seguenti ulteriori disposizioni:

- Legge n. 222 del 20 maggio 1985, avente per oggetto "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi" **(ALLEGATO nr. 02)**
- Circolare n. 48 del 5 ottobre 1985 Ministero dell'interno Direzione generale affari dei culti Servizio Affari dei Culti - Divisione Affari dei Culti diversi da quello cattolico, avente per oggetto "Legale rappresentanza degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti – Attestazioni**". (ALLEGATO. nr.03);**
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente dagli Istituti per il Sostentamento del Clero**. (ALLEGATO nr. 04);**
- Manuale di Contabilità Generale e norme amministrativo-contabili emesso dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero di Roma **(ALLEGATO nr. 05).**

7. ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1. Requisiti

Il Modello adottato dall'Istituto rispetta rigorosamente le prescrizioni del Decreto in relazione ai requisiti che l'Organismo deve possedere e mantenere nel tempo. In particolare:

- l'autonomia e l'indipendenza sono garantiti con l'inserimento in una posizione referente al Presidente e suo tramite al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, che prevede la non attribuzione di compiti operativi rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01 (che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche); sono in posizione referente anche al Collegio dei Revisori dei Conti per fatti censurabili e/o situazioni a rischio che dovessero coinvolgere gli amministratori. L'Organismo può stabilire le attività di controllo ad ogni livello operativo, dotandosi

degli strumenti necessari a segnalare tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello verificando ed integrando le procedure di controllo.

- la professionalità è garantita dall'esperienza dei singoli componenti dell'Organismo i quali sono dotati di tecniche e strumenti specialistici proprie di chi svolge attività consulenziali o ispettive e necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. In particolare l'Organismo è dotato di:

  - competenze legali: padronanza nella interpretazione delle norme di legge penale con specifica preparazione nell'analisi delle fattispecie di reato individuabili nell'ambito dell'operatività aziendale e nella identificazione di possibili comportamenti sanzionabili;
  - competenze nella organizzazione: specifica preparazione in materia di analisi dei processi organizzativi aziendali e predisposizione delle procedure; conoscenza dei principi generali sulla legislazione in materia di *compliance* e dei controlli correlati;
  - competenze "ispettive": esperienza in materia di controlli interni maturati in ambito aziendale;

- la continuità d'azione è garantita dal rapporto di indipendenza dei componenti l'Organismo. La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'Organismo di Vigilanza, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all' Organismo di Vigilanza, è rimessa allo stesso Organismo di Vigilanza, il quale disciplinerà il proprio funzionamento tramite apposito regolamento interno.

7.2. Nomina e durata dell'Organismo

L'Organismo di Vigilanza, in osservanza dell'art. 6 del Decreto 231/01, è di diretta nomina del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione delega il Presidente alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente Modello.
La nomina si perfeziona con l'accettazione espressa dell'incarico. L'Organismo nomina il Presidente tra i suoi componenti.
L'OdV dura in carica tre anni, salvo rinnovo dell'incarico da parte dell'Organo amministrativo.
I suoi membri possono essere revocati solo per giusta causa.
In caso di rinuncia per sopravvenuta indisponibilità, morte, revoca o decadenza di alcuno dei componenti dell'OdV, l'Organo Amministrativo, senza indugio, alla prima riunione successiva, provvederà alla nomina dei membri necessari per la reintegrazione dell'OdV.
I nuovi nominati scadono con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza dell'OdV è assunta dal membro effettivo più anziano fino alla prima riunione successiva dell'OdV.

7.3. Missione

L'Organismo di Vigilanza per il tramite della vigilanza sul Modello e sul suo concreto funzionamento, mira a consentire che la società possa godere della c.d. "esimente" dalla responsabilità amministrativa.

7.4. I nuovi compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo è deputato all'espletamento dei seguenti compiti:

a) verifica dell'efficienza e dell'efficacia del Modello organizzativo adottato rispetto alla prevenzione e all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
b) verifica del rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
c) formulazione delle proposte al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente per gli eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

    - significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo;
    - significative modificazioni dell'assetto interno dell'Istituto Acustico Pontoni s.r.l. e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
    - modifiche normative;

d) segnalazione al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente, per gli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente.
e) predisposizione di una relazione informativa periodica, su base annuale, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione per il tramite del Presidente, in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse;
f) garanzia di osservanza ed esatta interpretazione delle norme di comportamento contenute nel Codice etico.
g) verificare le segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza;
h) modalità di gestione della casella di posta elettronica e delle comunicazioni e segnalazioni, anche a mezzo posta ordinaria, inviate all'organismo devono essere accessibili esclusivamente ai suoi componenti al fine di garantire la necessaria riservatezza sulle stesse e la tutela dei segnalanti.
i) le segnalazioni circostanziate di condotte illecite saranno verificate dall'OdV garantendo la riservatezza e l'identità del segnalante nonché il divieto di compiere atti ritorsivi nei suoi confronti;
j) divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione.
k) nell'ambito delle sue attività di vigilanza e di controllo sull'osservanza presente Modello o del Codice Etico e di Comportamento, può segnalare o richiedere l'applicazione delle sanzioni all'organo dirigente o agli amministratori dell'Istituto.

7.5 I canali per le segnalazioni

L'Istituto, con particolare riferimento alla *Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti ai sensi della legge 179 del 30.11.2017 "Whistleblowing".* avendo individuato nell'Organismo di Vigilanza ex art.6 D.Lgs. 231/01 il soggetto deputato a ricevere, valutare, gestire e conservare adeguatamente le segnalazioni *de qua*, ha previsto ed attuato i sotto indicati canali alternativi, attraverso i quali poterle inoltrare, in forma scritta:

a) all'indirizzo di posta elettronica ad accesso riservato esclusivamente ai componenti dell'Organismo di Vigilanza (lista di distribuzione: odv@idsc.udine.it);
b) inviate, in busta chiusa indirizzata all'Organismo di Vigilanza - Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Udine (I.D.S.C.) Via P.L. Scrosoppi nr. 3 – 33100 Udine.

7.5.1 I flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza agli amministratori

L'Organismo relaziona sulla sua attività periodicamente ai referenti istituzionali dell'Istituto. Le linee di reporting che è obbligato a rispettare sono le seguenti:

a) riportate su base continuativa direttamente al Presidente sulle conclusioni emerse dall'analisi di particolari situazioni a rischio e che richiedono l'intervento del Presidente per l'adozione di eventuali azioni correttive/conoscitive da intraprendere;
b) riferire su base periodica (ogni anno con report scritto) al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente sulla effettiva attuazione del Modello ed in particolare:

    - dovrà riferire sul rispetto delle prescrizioni previste nel Modello, relativamente alle aree di rischio individuate,
    - dovrà riferire su eccezioni, notizie, informazioni e deviazioni dai comportamenti contenuti nel codice deontologico;

c) riferire su base periodica (ogni semestre con report scritto), al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente sulla parallela attività di monitoraggio sull'attualità della mappatura delle aree a rischio ed eventualmente di aggiornamento della stessa in relazione a:

    - verificarsi di nuovi eventi,
    - cambiamenti nell'attività dell'azienda,
    - cambiamenti nella organizzazione,
    - cambiamenti normativi,
    - altro;

d) riferire direttamente al Collegio dei Revisori dei conti per fatti censurabili e/o situazioni a rischio di reato che dovessero coinvolgere gli amministratori.

L'Organismo potrà essere convocato dal Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente in qualsiasi momento o potrà esso stesso presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o per fatti censurabili e/o situazioni a rischio di reato rilevate nel corso della propria attività.

7.5.2 I flussi informativi dagli amministratori all'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, nonché l'accertamento delle cause/disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato, devono essere obbligatoriamente trasmesse per iscritto all'OdV da parte dell'Organo Amministrativo, nonché da parte dei soggetti interessati, tutte le informazioni ritenute utili a tale scopo, mantenendo la relativa documentazione disponibile per l'eventuale ispezione dell'OdV stesso, tra cui, a titolo esemplificativo:

a) risultanze, positive o negative, delle attività di controllo poste in essere per dare attuazione al Modello, periodicamente, da parte dei responsabili delle varie funzioni aziendali;
b) anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni stesse;
c) provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
d) comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (ad es.: provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);
e) richieste d'assistenza legale inoltrate da soci, amministratori, dirigenti e/o dai dipendenti, nei confronti dei quali la Magistratura proceda per i reati previsti dal Decreto;
f) commissioni d'inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
g) notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza – nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti – delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
h) notizie relative a cambiamenti organizzativi;
i) aggiornamenti del sistema delle deleghe;
j) significative o atipiche operazioni interessate al rischio;
k) mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio (es.: costituzione di "*fondi a disposizione di organi aziendali*", ecc.);
l) dichiarazioni di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali;
m) copia dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci, dell'Organo Amministrativo e del Collegio dei Revisori dei conti;
n) rapporti contrattuali intrattenuti con la Pubblica Amministrazione;
o) elenco delle erogazioni pubbliche ricevute o richieste;
p) eventuali modifiche al Documento per la valutazione dei rischi art. 17 – D.Lgs. 81/98 e descrizione delle metodologie intraprese dal RSPP per l'applicazione dei criteri di valutazione dei rischi in ambito di sicurezza;
q) descrizione delle modalità di segnalazione di eventuali situazioni difformi in relazione applicazione dei modelli per la sicurezza sul lavoro;
r) sintesi dell'attività di formazione e coinvolgimento del personale dipendente.

Inoltre, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia dai dipendenti che dai soci, che da terzi, attinente la commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello.
L'OdV si impegna a compiere ogni sforzo affinché i soggetti che forniscano segnalazioni non siano soggetti a forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, ed affinché sia tutelata la riservatezza dell'identità degli stessi, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.
L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere.
L'OdV e ciascuno dei suoi membri, nonché coloro dei quali l'OdV si avvarrà per l'espletamento delle proprie funzioni (siano questi soggetti interni che esterni alla società) non potranno subire conseguenze ritorsive di alcun tipo per effetto dell'attività svolta.

8. SISTEMA DISCIPLINARE

8.1. Introduzione

La definizione di un adeguato sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni del Modello e dei principi contenuti nel Codice Etico e di Comportamento, costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 231/01, un requisito essenziale a garanzia dell'effettività del Modello medesimo e della relativa efficacia esimente.
Considerata la gravità delle conseguenze per l'Istituto in caso di inosservanza del Modello e del Codice Etico da parte dei dipendenti, dirigenti, amministratori, Revisori dei Conti, ogni singola violazione è assoggettata alle sanzioni disciplinari di seguito indicate, fermo che, in ogni caso, ciascuna di esse si configura come una violazione dei doveri di diligenza e fedeltà idonea a ledere, nei casi più gravi, il rapporto di fiducia con l'Istituto stesso.
L'applicazione del sistema disciplinare è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato dall'autorità giudiziaria, qualora il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01.
È comunque fatta salva la facoltà dell'Istituto di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 231/01.
Le sanzioni disciplinari sono applicate ai dipendenti dell'Istituto nel rispetto delle procedure, disposizioni e garanzie previste dallo Statuto dei Lavoratori, dai CCNL di categoria e dai contratti di lavoro individuali.
In via generale, nella determinazione delle sanzioni si deve tener conto della gravità della violazione commessa, della condotta complessiva del soggetto, delle sue mansioni ed incarichi all'interno dell'Istituto e delle altre circostanze che di volta in volta saranno rilevanti.
Il presente documento, unitamente al Codice Etico e di Comportamento, copia del quale è stata consegnata ad ogni singolo dipendente è portato a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione nella sede dell'Istituto.

8.2. I soggetti destinatari

Sono tenuti all'osservanza del Codice Etico e di Comportamento e delle prescrizioni del Modello, e sono quindi destinatari del presente sistema disciplinare:

a) i soggetti che nell'ambito dell'Istituto rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (Soggetti Apicali);
b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (Dipendenti);
c) altri soggetti che, a vario titolo, intrattengono rapporti contrattuali con l'Istituto cooperano direttamente o indirettamente per essa (Terzi Destinatari).

Sono sottoposti all'altrui direzione e vigilanza i dipendenti legati all'Istituto da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall'inquadramento aziendale riconosciuto (dirigenti non apicali, quadri, impiegati, operai).
Gli altri destinatari del Modello e del relativo sistema disciplinare sono, a titolo meramente esemplificativo, coloro che intrattengono un rapporto di lavoro non di natura subordinata (collaboratori a progetto, consulenti, lavoratori somministrati), i procuratori e agenti che operano in nome e/o per conto dell'Istituto, i contraenti e partner commerciali (fornitori, subappaltatori, ecc.), i soggetti che svolgono compiti e funzioni specifiche nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

8.3. Le condotte rilevanti

Ai fini del presente Sistema Disciplinare costituiscono violazione del Modello tutte le condotte commissive od omissive (anche colpose), idonee a pregiudicare l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.
Nello specifico, costituisce illecito disciplinare:

a) la violazione dei principi e delle norme comportamentali contenute nel Codice Etico e nel Modello;
b) la violazione delle procedure e dei protocolli formalizzati nel Modello (Parte Speciale);
c) la mancata, incompleta o non veritiera documentazione delle attività svolte in ciascuno dei processi sensibili, come prescritto nelle procedure di cui al Modello;
d) la violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
e) l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni e alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e all'Organismo di Vigilanza, ovvero altre condotte idonee a violare o eludere i sistemi di controllo previsti nel Modello;
f) l'omissione o la violazione di qualsiasi prescrizione del Modello finalizzata a garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

Costituisce in ogni caso illecito disciplinare, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al successivo par. 5, ogni violazione da parte dei lavoratori subordinati dell'Istituto delle

obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi degli artt. 2104 e 2105 c.c., dai CCNL di categoria e dai contratti individuali.

8.4. Le sanzioni

8.4.1. Amministratori e Revisori dei Conti

In caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Codice o del Modello da parte degli Amministratori o dei Revisori dei Conti dell'Istituto, l'Organismo di Vigilanza deve tempestivamente informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei conti, i quali adotteranno le determinazioni del caso che, a seconda della gravità della violazione, possono consistere anche nella sospensione dalla carica per un periodo compreso fra un mese e sei mesi e nella revoca dalla stessa.

8.4.2. Dipendenti (operai, impiegati, quadri)

Ai dipendenti sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale che violano le prescrizioni del Codice Etico e del Modello, ferma la preventiva contestazione e la procedura di cui all'art. 7 della l. n. 300/1970, sono irrogabili le sanzioni previste dai CCNL dei settori di appartenenza, nel rispetto del principio di gradualità della sanzione e di proporzionalità della gravità dell'infrazione. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Nello specifico, si applica:

- il rimprovero verbale o il richiamo scritto, qualora la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello o nel Codice Etico configuri lieve irregolarità. Il provvedimento è adottato dal Presidente;
- la multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione, qualora sia commessa, entro un anno dall'applicazione del rimprovero scritto, altra irregolarità di cui al punto precedente. Detto provvedimento si applica altresì nel caso di violazioni più gravi, sempre che da tale violazioni non derivi un pregiudizio alla normale attività della Società. Il provvedimento è adottato dal dirigente responsabile della struttura alla quale il dipendente è assegnato nel momento in cui si verifica l'infrazione;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo massimo di 7 giorni, qualora la violazione commessa determini un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni aziendali. Tale provvedimento si applica altresì nei casi in cui, pur non trattandosi di infrazioni così gravi da rendere applicabile una maggiore sanzione, esse abbiano, comunque, rilievo tale da non trovare adeguata collocazione tra le violazioni descritte nei punti precedenti. La sanzione è comminata dal Presidente, e ne viene data tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
- il licenziamento con preavviso, in caso di grave violazione del Codice o del Modello tale da configurare un notevole inadempimento. Detto provvedimento è adottato dal Consiglio di Amministrazione;
- il licenziamento senza preavviso, qualora la violazione commessa sia di gravità tale da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l'Istituto e da non consentire la

prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro. Detto provvedimento è adottato dal Consiglio di Amministrazione.

8.4.3. Terzi Destinatari

La violazione da parte di collaboratori, consulenti, fornitori, subappaltatori e *partner* commerciali comunque denominati o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società delle prescrizioni e regole comportamentali contenute nel Modello e nel Codice, ovvero l'eventuale commissione, nell'ambito dei rapporti con l'Ente, dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

8.4.4. Whistleblowing

Con riferimento, infine, alle segnalazioni di cui al precedente paragrafo *4.1 Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti ai sensi della Legge nr.179/2017 "Whistleblowing",* tenuto conto che ogni tutela diventa inefficace nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave, quale deterrente contro le «false» segnalazioni, quelle motivate da vendette personali, il presente comparto sanzionatorio, viene integrato con la previsione delle seguenti sanzioni amministrative, prima non previste:

1. qualora venga accertata l'adozione di misure discriminatorie da parte degli enti nei confronti del segnalante, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura, una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;
2. qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro;
3. qualora venga accertato il mancato svolgimento delle necessarie attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

L'ANAC stabilirà l'importo della sanzione da applicare, sulla base delle dimensioni dell'amministrazione cui si riferisce la segnalazione.
Si fa oltre rimando a quanto contenuto nella "Procedura per la corretta Applicazione dell'istituto del "*Whistleblowing"* di cui al precedente punto 4.1.

B) PARTE SPECIALE: I REATI RILEVANTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 CHE POTREBBERO ESSERE POTENZIALMENTE COMMESSI ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO

Tenuto conto della particolare attività svolta dall'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Udine e della sua ridotta struttura organizzativa, si riportano, di seguito, le sole tipologie di reato per le quali è ipotizzabile il rischio di commissione, significando che per le rimanenti tipologie, possa costituire sistema efficace di prevenzione l'insieme dei principi di comportamento indicati nel Codice Etico e di Comportamento adottato e nelle Linee di Condotta descritte al punto 5. della precedente PARTE GENERALE, non considerando in qualche modo concreta la possibilità del verificarsi degli eventi.

Per ciascuna fattispecie di reato, oltre alle relative *condotte rilevanti* e ad un *commento alla norma* sono state individuate le attività nel cui ambito potrebbero essere commessi detti illeciti, specificando, all'uopo, le procedure attraverso le quali l'Istituto si prefigge di attuare un controllo preventivo, al fine di poter addurre l'esistenza dell'esimente qualora venisse commesso un reato.

1) REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Premessa

Gli artt. 24 e 25 del Decreto, così come modificati dall'art. 1 comma 77 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, prevedono le fattispecie di reato nei confronti della pubblica amministrazione.

Obiettivo della presente premessa è quello di indicare criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria a integrare le fattispecie criminose previste nel Decreto stesso.

Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato "*Ente della Pubblica Amministrazione*" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso e in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione quegli Enti che svolgono "*tutte le attività dello Stato e degli altri Enti Pubblici*".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti alla categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato.

Pubblico Ufficiale

Ai sensi dell'art. 357, comma 1, c.p., è considerato pubblico ufficiale agli effetti della legge penale "*colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*".

Il secondo comma precisa che "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

In altre parole è definita pubblica, la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

La medesima norma elenca alcuni dei principali criteri di massima per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente e alternativamente costituiscono esercizio di:
a) poteri deliberativi;
b) poteri autoritativi;
c) poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una *"pubblica funzione amministrativa".* Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di Enti territoriali, ma anche -sempre riferendoci ad un'attività di altro Ente pubblico retta da norme pubblicistiche- tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Incaricato di un pubblico servizio
La definizione della categoria di "*soggetti incaricati di un pubblico servizio*" non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza.
Volendo meglio puntualizzare tale categoria, è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell'applicazione pratica.

A tale riguardo l'art. 358, c.p. specifica che "*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*".

Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato - così come la "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico; tuttavia il servizio si caratterizza per l'assenza dei poteri di natura certificativi, autorizzativi e deliberativa propri della pubblica funzione.
La legge, inoltre, precisa ulteriormente che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale".

La giurisprudenza ha individuato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare si fa riferimento ai seguenti indici:
- la sottoposizione a un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché a un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interessi generali.

I caratteri peculiari della figura dell'incaricato di un pubblico servizio possono essere, quindi, così sintetizzati:

- Incaricati di Pubblico Servizio sono tutti coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio;
- Pubblico Servizio è un'attività:
    1. disciplinata da norme di diritto pubblico;
    2. caratterizzata dalla mancanza da poteri di natura deliberativa, autorizzativi e certificativi (tipici della Pubblica funzione amministrativa);
    3. mirata alla cura di interessi pubblici o al soddisfacimento di bisogni di interesse generale;
    4. non può mai costituire pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale.

Reati che possono essere commessi solo da o verso pubblici ufficiali, o che possono essere ascritti agli incaricati di pubblico servizio:

- art. 317 c.p.	Concussione
- art. 318 c.p.	Corruzione per un atto di ufficio
- art. 319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio
- art. 319 *bis* c.p.	Circostanze aggravanti
- art. 319 *ter* c.p.	Corruzione in atti giudiziari
- art. 319 *quater* c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità
- art. 320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- art. 321 c.p.	Pene per il corruttore
- art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione
- art.322 *bis* c.p.	Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

1.1 Concussione
Reato PROPRIO
Art. 317 c.p.

Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.
Il reato di concussione potrebbe essere commesso mediante l'abuso della qualità e dei poteri dell'incaricato di pubblico servizio (quando la società agisce quale stazione appaltante), per costringere o indurre taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità (ad esempio: servizi) a società del Gruppo.

1.2 Corruzione per l'esercizio della funzione
Reato PROPRIO
Art. 318 c.p.
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

L'elemento determinante che distingue tra la concussione e la corruzione, è costituito dall'atteggiamento delle volontà rispettive del pubblico ufficiale e del privato e di conseguenza dal tipo di rapporto che si instaura tra i due soggetti: si ha infatti concussione quando il pubblico ufficiale strumentalizza la propria autorità e il proprio potere per coartare la volontà del soggetto, facendogli comprendere che non ha alternative rispetto alla richiesta, mentre si ha corruzione quando l'iniziativa è del privato, che si sforza di convincere il pubblico ufficiale a soddisfare le sue richieste.
Soggetti attivi possono essere, oltre a ogni pubblico ufficiale, anche l'amministratore giudiziario, il commissario governativo e il curatore fallimentare, qualora la retribuzione venga corrisposta in riferimento al compimento di un determinato atto. Il reato si presenta come plurisoggettivo a struttura bilaterale, nel senso che richiede la contemporanea presenza di due soggetti specularmene operanti secondo lo schema degli artt. 318-320 e dell'art. 321 c.p.
Il reato, sulla base di una tradizionale e consolidata interpretazione, si incentra su un rapporto sinallagmatico tra il pubblico ufficiale e il privato. È necessario che la prestazione da parte del pubblico ufficiale si riferisca a un atto individuato o individuabile, cioè determinato nel contenuto o quanto meno nel genere di atti da compiere, anche se suscettibile di specificarsi in una pluralità di atti non singolarmente previsti. Alla luce di questa impostazione, l'utilità data o promessa nella generica previsione di eventuali, futuri e imprecisati atti omissivi o commissivi, al fine di ottenere la benevolenza del pubblico ufficiale, non costituisce elemento idoneo a integrare la corruzione; laddove però le dazioni di denaro presentino caratteri di periodicità o di ripetizione nel tempo, può ravvisarsi alla base di esse l'impegno del pubblico ufficiale ad attivarsi in favore del privato ogni volta che ne ricorra l'opportunità o la necessità e in tale comportamento-tipo va individuata la controprestazione oggetto dell'accordo corruttivo. Una recente giurisprudenza propone però una diversa soluzione, ritenendo che la mancata individuazione in concreto del singolo atto oggetto di corruzione non escluda il reato qualora si accerti che la dazione del denaro sia stata effettuata in ragione delle funzioni esercitate dal soggetto e per compensarne i favori.
Quanto all'elemento oggettivo, tra l'atto d'ufficio e l'utilità offerta o promessa deve sussistere un rapporto di proporzione, che certamente è da escludere rispetto ai piccoli donativi d'uso (c.d. "munuscula").

Tale condizione viene talvolta negata dalla giurisprudenza, che ravvisa il reato indipendentemente dalla tenuità della somma e dell'equilibrio tra l'atto di ufficio e la controprestazione del privato. La retribuzione deve essere indebita.
Una questione particolare si pone per i servizi straordinari a cui il pubblico ufficiale non è tenuto, ad es. perché resi fuori dell'orario di ufficio. Un orientamento giurisprudenziale ritiene che in tale ipotesi sia configurabile il reato qualora il pubblico ufficiale venga remunerato in denaro. La retribuzione può essere ricevuta dal pubblico ufficiale "per sé o per un terzo". Nella nozione di "terzo", ovviamente, non rientra la Pubblica Amministrazione. La ricezione dell'utilità e l'accettazione della promessa non richiedono alcuna forma particolare.
Quanto all'elemento soggettivo, il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà del pubblico ufficiale di ricevere, per sé o per un terzo (ovviamente non la Pubblica Amministrazione), una retribuzione non dovuta per il compimento dell'atto di ufficio o la mera promessa di tale retribuzione comprendendone la finalità e la valenza retributiva.
Non vi è corruzione se il pubblico ufficiale accetta di compiere l'atto non per una retribuzione ma per amicizia, sentimento ecc. È pacificamente riconosciuta l'indipendenza delle responsabilità del corrotto e del corruttore, potendo la responsabilità dell'uno essere esclusa per circostanze soggettive non operanti nei confronti dell'altro.
Il reato si consuma nel momento in cui il pubblico ufficiale accetta la promessa o riceve la retribuzione indebita. È pacifica, ai fini della consumazione del reato, l'irrilevanza dell'effettivo compimento dell'atto.
L'art. 318, secondo comma, c.p. prevede la cd. corruzione (passiva) impropria susseguente: essa si caratterizza, rispetto alla forma antecedente di cui all'art. 318, primo comma, per il già avvenuto compimento dell'atto d'ufficio e per l'incriminazione della sola ricezione del denaro o dell'utilità e non anche dell'accettazione della promessa.

1.3 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Reato PROPRIO
Art. 319 c.p.
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Il reato di corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio potrebbe essere commesso, ad esempio:

- per favorire indebitamente l'aggiudicazione di un contratto;

- per favorire indebitamente l'ottenimento di un'autorizzazione o l'esito di un'ispezione;
- per perseguire illecitamente, sia nelle fasi di gestione degli adempimenti sia nell'ambito di ispezioni e verifiche in qualsiasi materia, finalità per le quali non sussistano i requisiti, fra le quali il rilascio di autorizzazioni, il rilascio di certificazione attestante la conformità alle prescrizioni di legge, la mancata irrogazione di sanzioni, ecc.;
- in ogni fase dei rapporti con Istituzioni e Authority per influenzare indebitamente posizioni ed ottenere decisioni per le quali non sussistano i requisiti a favore dell'Istituto;
- per facilitare indebitamente l'assegnazione di un finanziamento agevolato a favore dell'Istituto.

Il reato di corruzione potrebbe essere commesso, ad esempio, attraverso una delle seguenti modalità strumentali:

- costituzione di fondi finanziari - sia in Italia che all'estero - destinabili al dipendente della Pubblica Amministrazione;
- selezione e assunzione di persone "vicine" ai dipendenti della Pubblica Amministrazione dei quali si intende ottenere i favori;
- omaggi a dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- spese di rappresentanza sostenute a beneficio di dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- incarichi di consulenza assegnati o in modo non trasparente (ad esempio: creando fondi a mezzo di servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato) o a persone o società gradite ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, dei quali si intende ottenere i favori;
- sponsorizzazioni anomale a beneficio di dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- gestione del processo di acquisizione di beni e servizi non trasparente (ad esempio: creando fondi a mezzo di contratti stipulati a prezzi superiori a quelli di mercato o assegnando contratti a persone o società gradite ai dipendenti della Pubblica Amministrazione);
- conclusione di falsi accordi transattivi per la predisposizione di mezzi finanziari utili per assicurare la "provvista" da destinarsi a dipendenti della Pubblica Amministrazione

Circostanze aggravanti
Art. 319 bis c.p.
La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

1.4 Corruzione in atti giudiziari

Reato PROPRIO
Art. 319 ter c.p.
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. ("Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio") sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari potrebbe essere commesso nei confronti di Giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato di interesse (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia controparte del contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

1.5 Induzione indebita a dare o promettere utilità
Reato PROPRIO
Art. 319 quater c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

L'introduzione di quest'autonoma figura di "reato di concussione per induzione", sovverte l'originaria impostazione del Codice Penale che, come emerge dalla Relazione Ministeriale accompagnatoria, raggruppava in un'unica norma e sottoponeva alla stessa sanzione *"il* ***costringere*** *e l'****indurre*** *alcuno a dare o promettere indebitamente denaro od altra utilità"*.
Il fatto costituivo del reato in questo caso è rappresentato dalla coartazione della volontà del privato, che si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste.
La nuova formulazione, cui consegue la rimodulazione anche dell'art. 317 codice penale, ricalca il consolidato orientamento giurisprudenziale maturato in materia di concussione per induzione abbassando però i limiti edittali massimi e stabilendo la punibilità anche del privato che pone in essere l'indebita dazione.

1.6. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
Reato PROPRIO
Art. 320 c.p.

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

1.7. Pene per il corruttore
Reato PROPRIO
Art. 321 c.p.
Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell' art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
Le pene si applicano anche nel caso in cui una persona dia o prometta al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

1.8. Istigazione alla corruzione
Reato PROPRIO
Art. 322 c.p.
Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

1.9. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
Reato PROPRIO
Art. 322-bis c.p.
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di mantenere un'attività economica o finanziaria.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Attività sensibili
Con riferimento comune alle tipologie di reato descritte nei punti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9., ed in particolare a quella descritta al punto 1.2, in relazione a ipotesi di "corruzioni attive", gli ambiti e le attività ove il rischio si può presentare in misura maggiore, sono i seguenti:
- pressioni, sollecitazioni in ogni tipo di rapporto, anche per via mediata, con Pubbliche Amministrazioni e Organismi di diritto Pubblico, titolari del potere di assumere determinazioni favorevoli o sfavorevoli all'Istituto in relazione a:

a) adempimenti INPS, INAIL, Ispettorato del lavoro;
b) attività di negoziazione, stipulazione o esecuzione di contratti con enti pubblici (es. ospedali o strutture sanitarie pubbliche) o con Organismi di Diritto Pubblico;
c) ottenimento di concessioni, licenze, autorizzazioni, accreditamenti;
d) conciliazioni amministrative;
e) dazione diretta di denaro o riconoscimento di altri vantaggi in favore di Pubblici ufficiali stranieri di Paesi Membri della Comunità Europea o di altri Stati esteri in relazione a gare, erogazioni o ad altre prestazioni pubbliche;
f) offerta di denaro o altre utilità ad autorità giudiziarie per il tramite di propri legali interni o di consulenti legali esterni.

In tutte le sopraindicate ipotesi, si precisa che dovrà comunque essere sotteso un differente interesse dell'Istituto, quale, per esempio, accrescere i rapporti contrattuali con un cliente o, ottenere consulenze favorevoli alla conclusione di operazioni e dunque ad un incremento dell'attività dell'Istituto.

Processi aziendali a rischio:
- attività di negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti con enti pubblici con Organismi di Diritto Pubblico;
- attività di scelta dei consulenti e gestione dei rapporti con gli stessi in relazione ai rapporti con le pubbliche amministrazioni, enti pubblici o Organismi di Diritto Pubblico;
- presidio dei procedimenti giudiziari;
- richiesta di permessi, licenze ed autorizzazioni alla PA;
- gestione di liberalità destinate alla Pubblica Amministrazione
- gestione di congressi e convegni.

Procedure preventive:

- osservanza delle norme stabilite dal Codice Etico
- osservanza delle disposizioni contenute nelle Linee di Condotta
- programma di formazione/informazione specifica dei dipendenti ed Amministratori per le attività alle quali sono preposti;
- informazione complessiva su tutti i processi e le attività conseguenti
- osservanza delle Linee Guida Anticorruzione
- osservanza della procedura P01 "*Gestione del processo di approvvigionamento*"
- osservanza della procedura P02 "*Gestione del processo di pagamento*"

1.10. Truffa aggravata ai danni dello stato

Reato COMUNE

Art. 640 c.p.

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:

1. *se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
2. *se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Attività sensibili

Gli ambiti e le attività ove il rischio si può presentare in misura maggiore sono i seguenti**:**

- produzione alla Pubblica Amministrazione di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, per ottenere licenze, autorizzazioni, erogazioni pubbliche ecc.

Procedure preventive:

- osservanza delle norme di cui al codice etico
- osservanza delle disposizioni contenute nelle Linee di Condotta
- programma di formazione/informazione specifica dei dipendenti per le attività alle quali sono preposti, nonché per gli Amministratori e il management aziendale
- informazione complessiva su tutti i processi e le attività conseguenti

1.11. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

REATO COMUNE

Art. 640-bis C.P.

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

1.12. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico
Reato COMUNE
Art. 640-ter c.p.
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Attività sensibili
Gli ambiti e le attività ove il rischio si può presentare in misura maggiore sono i seguenti**:**
- alterazione di registri informatici della Pubblica Amministrazione per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti;
- alterazione di registri informatici della Pubblica Amministrazione per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'Istituto (es. mod. 770);
- alterazione di registri informatici della Pubblica Amministrazione per inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Procedure preventive
1. osservanza delle norme di cui al codice etico
2. osservanza delle disposizioni contenute nelle Linee di Condotta
3. programma di formazione/informazione specifica dei dipendenti per le attività alle quali sono preposti,
4. informazione complessiva su tutti i processi e le attività conseguenti,
5. osservanza della procedura P03 "*gestione della corrispondenza*".

1.13 Malversazione a danno dello Stato
Reato COMUNE
Art. 316-bis c.p.
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Il reato di malversazione potrebbe quindi essere commesso mediante la destinazione dei fondi agevolati ottenuti a scopi diversi da quelli dichiarati.

1.14 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Reato COMUNE
Art. 316-ter c.p.
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecento quaranta cinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto previsto per il reato di "Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea", a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Il reato d'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato potrebbe essere commesso nella fase di richiesta di erogazione di un finanziamento concesso (anche a titolo di acconto) ed acquisizione del finanziamento agevolato tramite presentazione di richieste che contengano dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o omettano informazioni dovute.

1.14 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Reato COMUNE
Art. 640-bis c.p.
La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Attività sensibili
Con riferimento comune alle tipologie di reato descritte nei sub punti 1.11, 1.12 e 1.13, gli ambiti e le attività ove il rischio si può presentare in misura maggiore sono i seguenti:

- illecita utilizzazione, anche solo in parte, di denaro di provenienza pubblica concesso a condizioni più favorevoli di quelle di mercato,
- utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute per ottenere senza averne diritto contributi, finanziamenti, mutui agevolati etc.;
- predisposizione di documenti o comunicazione di dati falsi per ottenere finanziamenti pubblici;
- predisposizione di documenti o comunicazione di dati falsi per ottenere contributi pubblici o del Fondo Sociale Europeo.
- partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego, compresi i contributi per attività formative;
- partecipazione dell'Istituto quale parte in giudizio nei procedimenti giudiziari o arbitrali;
- attribuzione di sovvenzioni e contributi;
- vendita di beni, fornitura di servizi e realizzazione di opere per la Pubblica Amministrazione;
- ottenere concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della Pubblica Amministrazione;
- ottenere trattamenti di favore (ad esempio in sede di conciliazione amministrativa) da parte della Pubblica Amministrazione;
- ottenere trattamenti di favore da parte di Autorità di controllo e/o di vigilanza e gestione dei rapporti con Pubblici Ufficiali in occasione di ispezioni (VV.FF., Ispettori INPS, INAIL, ecc…);
- gestione e monitoraggio dei flussi finanziari in entrata ed in uscita;
- selezione ed assunzione del personale aziendale.

Procedure preventive

1. Osservanza delle norme di cui al Codice Etico
2. Osservanza delle disposizioni contenute nelle Linee di Condotta
3. programma di formazione/informazione specifica dei dipendenti per le attività alle quali sono preposti,
4. informazione complessiva su tutti i processi e le attività conseguenti
5. osservanza della procedura P03 "*Gestione della corrispondenza*"

Regole di comportamento per i soggetti destinatari
Nell'ambito delle attività descritte nella Parte Speciale "*Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione*", a conferma delle prescrizioni contenute nel Codice Etico e nelle Linee di Condotta, è fatto divieto a tutti i Destinatari di:

- effettuare pagamenti a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o promettere a qualunque titolo l'erogazione di corrispettivi per ottenere utilità per sé o per altri;
- effettuare o promettere vantaggi in natura a qualunque titolo a rappresentanti della Pubblica Amministrazione per ottenere utilità per sé o per altri;

- effettuare prestazioni o erogazioni in denaro a favore di collaboratori, consulenti o fornitori non giustificato adeguatamente da un contratto scritto;
- favorire l'affidamento di lavori e/o servizi a fornitori/consulenti indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione quale condizione per lo sviluppo dell'attività dell'Istituto;
- erogare omaggi e liberalità a funzionari e/o rappresentanti della Pubblica Amministrazione con lo scopo di influenzarne l'indipendenza di giudizio;
- rilasciare informazioni false o esibire documenti contenenti dati non veritiere e corrette ovvero omettere l'esibizione di informazione al fine di indurre i rappresentanti della Pubblica Amministrazione a rilasciare giudizi e assumere decisioni procurando alla società un ingiusto profitto;
- destinare somme ricevute dallo Stato o da altro Ente Pubblico o dalla Comunità Europea a finalità differenti da quelli a cui erano destinati;
- utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere e omettere informazioni dovute al fine di conseguire, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi dallo Stato e da altri Enti Pubblici o dalla Comunità Europea.

Qualora un Destinatario ricevesse richieste di benefici di qualsiasi natura da parte di un Pubblico Ufficiale ovvero di un Incaricato di Pubblico Servizio, deve rifiutarsi di dar seguito alla richiesta, sospendere ogni tipo di rapporto e informare per iscritto la Direzione dell'Istituto.

2) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Alla luce delle rilevanti novità introdotte dalla norma appena citata, si ritiene che, con riferimento all'attività svolta dall'Istituto, debbano essere prese in considerazione anche le sottoelencate fattispecie di reato presupposto:

2.1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Reato COMUNE
Art. 615-ter c.p.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione sino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede a querela della persona offesa.

L'articolo 615-ter del codice penale punisce chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. L'oggetto della tutela penale è la salvaguardia del "domicilio informatico" quale spazio ideale (ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici) di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto.
Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, e quindi con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi una effettiva lesione alla stessa.

Per "*Sistema Informatico*" si intende un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione" - dalla "registrazione" o "memorizzazione", per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati", cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli, in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare "informazioni", costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.

2.2 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
Reato COMUNE
Art. 617-quater c.p.
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.

L'art 617-quater punisce chiunque fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle suddette comunicazioni.

2.3 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
Reato COMUNE
Art. 617-quinquies c.p.
Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

L'art. 617-quinquies punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

2.4 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
Reato COMUNE
Art. 635-bis c.p.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

L'art. 635-bis punisce chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

2.5 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
Reato COMUNE
Art. 635-ter c.p.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da due a sette anni.

L'art. 635-ter punisce chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

2.6 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
Reato COMUNE
Art. 635-quater c.p.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da due a sette anni».

L'art. 635-quater punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

2.7 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
Reato COMUNE
Art. 635-quinques c.p.
Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La pena si applica se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare**,** rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o a ostacolarne gravemente il funzionamento.
La pena si applica, inoltre, se dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile.
Per sistemi informatici o telematici di pubblica utilità si intendono portali quali ad es. Agenzia delle Entrate, ACI, PRA, ecc.

2.8 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
Reato COMUNE
Art. 615-quater c.p.
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni. La pena è della

reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

L'art. 615-quater punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

2.9 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
Reato COMUNE
Art. 615-quinques c.p.
Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

L'art. 615-quinquies punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

2.10 Documenti informatici
Reato COMUNE
Art. 491 bis c.p.
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

L'art. 491-bis punisce le falsità previste dal capo III del codice penale riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.
Le falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Con riferimento comune alle tipologie di reato descritte nei punti da 2.1 a 2.11, gli ambiti ove il rischio si può presentare in misura maggiore vengono potenzialmente individuate in tutti gli ambiti dell'Istituto nei quali viene fatto uso di sistemi informatici.

Procedure preventive
- osservanza delle norme di cui al Codice Etico;

- osservanza delle disposizioni contenute nelle Linee di Condotta;
- programma di formazione/informazione specifica dei dipendenti per le attività di cui sono preposti;
- informazione complessiva su tutti i processi e le attività conseguenti;
- strumenti e procedure che prevedono il controllo dei sistemi di vulnerabilità nonché l'aggiornamento/integrazione tra Sistemi Operativi di case produttrici diverse, la gestione centralizzata delle autorizzazioni utente, firewall, password di sistema multilivello;
- stretta osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento U.E nr. 679/2006 e nel D.Lgs 30.06.2003, nr. 196 e ss.mm.ii., richieste dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (GDPR) in materia di Privacy.

Nell'ambito delle procedure preventive, si evidenzia che l'Istituto ha predisposto, tra le altre, le seguenti misure di sicurezza:

- controllo degli accessi alle postazioni tecnologiche;
- controllo degli accessi agli archivi aziendali;
- procedure di autenticazione ai servizi (accesso tramite credenziali composte da identificativo utente e password);
- procedure di back up dei dati e delle informazioni;
- sistemi antivirus e controllo su sistemi di rete.

Regole di comportamento per i soggetti destinatari

A tutti i Destinatari si dispone di:

- attenersi alle disposizioni e alle procedure informatiche adottate dalla società;
- utilizzare le risorse informatiche esclusivamente per le finalità corrispondenti alla mansione lavorativa assegnata;
- attenersi scrupolosamente alle direttive interne concernenti l'utilizzo degli strumenti informatici nonché il trattamento dei dati.

3) REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

3.1. Omicidio colposo

Reato COMUNE
Art. 589 c.p.
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona.
Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto (anzi va escluso) l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

3.2. Lesioni colpose gravi o gravissime

Reato COMUNE
Art. 590 c.p.
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila.
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattro centottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più' grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino a una persona lesioni gravi o gravissime.
Le lesioni si considerano gravi (ex art. 583, comma 1, c.p.) nel caso in cui:

a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Le lesioni si considerano gravissime (ex art. 583, comma 2, c.p.) se dal fatto deriva:

a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
b) la perdita di un senso;
c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario (anzi va escluso) che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c. p.).

Entrambi i reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente sezione è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).

Attività sensibili

Con riferimento comune alle tipologie di reato descritte nei sub punti 4.1 e 4.2, gli ambiti e le attività ove il rischio si può presentare in misura maggiore sono le seguenti:

- gestione adempimenti in materia di sicurezza, salute ed igiene sul lavoro;
- organizzazione e gestione delle risorse umane;
- esecuzione dell'attività lavorativa.

In riferimento alla commissione dei reati oggetto della presente sezione e con riguardo alle attività istituzionali, non è stato comunque possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe considerare le possibili modalità attuative dei reati in seno all'Istituto, con riguardo alle fattispecie previste dal D.Lgs. 81/2008, che l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dall' art. 28 del T.U.S.

In altri termini, i reati oggetto della presente parte potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'Istituto stesso, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai fini della redazione della presente sezione, l'Ente ha pertanto considerato i fattori di rischio riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito, anche 'DVR') redatto ai sensi della normativa prevenzionistica vigente.

Ambiti aziendali coinvolti

- lavoratori dipendenti

Procedure preventive:

1. osservanza delle norme di cui al Codice Etico;
2. osservanza delle Linee di Condotta;

3. mappatura dei rischi orientata secondo la specificità delle attività poste in essere (vedi DVR);
4. rispetto di principi e di norme di comportamento da parte dell'Istituto in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
5. programma di formazione/informazione specifica dei dipendenti per le attività a cui sono preposti, nonché per gli amministratori ed il management aziendale;
6. informazione complessiva su tutti i processi e le attività conseguenti.

4) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.

4.1. Ricettazione

Reato COMUNE
Art. 648 c.p.
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è il patrimonio; secondo alcuni l'interesse tutelato è anche quello della amministrazione della giustizia.
Il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque - senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto - acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto.
Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (per es., furto, rapina, ecc.) che costituisce il presupposto della ricettazione. Risulta, altresì, necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire -per sé o per terzi- un profitto, che può anche non essere di carattere patrimoniale.
Le nozioni di acquisto e ricezione fanno riferimento a tutti gli atti mediante i quali il soggetto agente entra nella disponibilità materiale del denaro o delle cose provenienti da delitto.
Sotto il profilo oggettivo, è pure rilevante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento dei beni, per la cui integrazione è sufficiente che il mediatore metta in contatto, anche in modo indiretto, le parti.
Perché l'autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con dolo – anche nella forma eventuale - ossia che sia a conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia intromettersi nel favorire queste condotte.
Un ulteriore elemento della fattispecie è la necessaria ricorrenza del dolo specifico, ovvero l'autore del fatto deve essere consapevole di raggiungere -o di far raggiungere a terzi- un profitto dal reato.
L'assenza del dolo tipico della ricettazione potrebbe portare, invece, all'incriminazione per incauto acquisto (art. 712 c.p.).

4.2. Riciclaggio

Reato COMUNE
Art. 648-bis c.p.
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni,

in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il delitto di riciclaggio è un c.d. reato plurioffensivo, in quanto i beni tutelati dalla norma possono essere diversi, ossia l'amministrazione della giustizia, il patrimonio e, a seconda delle fattispecie, anche l'ordine pubblico ed economico.
Il delitto di riciclaggio punisce chiunque, senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la identificazione della loro provenienza delittuosa.
La pena è aumentata qualora il reato venga commesso nell'esercizio di una attività professionale, mentre è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto non colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.
Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es., reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto.
La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, consiste nell'occultamento della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità mediante il rimpiazzo degli stessi.
Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto a un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza.
L'ulteriore condotta che punisce qualsivoglia operazione che sia tale da ostacolare la identificazione del denaro, dei beni o delle altre utilità è idonea a sanzionare qualsiasi attività diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità.
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate (sostituzione, trasferimento, compimento di altre operazioni al fine di ostacolare l'identificazione di denaro, dei beni o delle utilità).

4.3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Reato COMUNE
Art. 648-ter c.p.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

In relazione al reato in questione gli interessi tutelati sono il patrimonio e, in generale, l'ordine economico.
Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art 648 (ricettazione) o all'art. 648 *bis* (riciclaggio), è punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro,

beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l'autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es., furto, reati tributari, reati di falso, ecc.).

La nozione di "impiego" può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi, non si riferisce al semplice investimento.
Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire profitti (ad es., attività di intermediazione, ecc.). Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione della condotta tipica sopra descritta.

4.4. Autoriciclaggio
Reato COMUNE
Art. 648-ter / cod. Ff11.

1. *Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*
2. *Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*
3. *Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152. convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. e successive modificazioni.*
4. *Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*
5. *La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*
6. *La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*
7. *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Commento alla norma
Con la pubblicazione nella G.U. n. 292 del 17 dicembre 2014, è entrata in vigore la legge 15 dicembre 2014, n. 186 recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché del potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio".
L'articolo 3 della citata legge reca alcune modifiche al codice penale introducendo, tra l'altro, un nuovo specifico reato noto come **autoriciclaggio**. In particolare, ai sensi del primo comma del nuovo articolo, si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o

speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Le pene sono quelle della reclusione da due a otto anni e della multa da euro
5.000 a euro 25.000. In connessione con la minore gravità del delitto a monte, la reclusione sarà da uno a quattro anni e la multa da 2.500 a 12.000 euro "se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni".
Sarà nuovamente applicata la più grave pena (di cui al primo comma dell'art. 648 ter,1) qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto commesso "con le condizioni e le finalità" di cui all'associazione di stampo mafioso.
Importa un aggravamento di pena l'aver commesso il fatto "nell'esercizio di unattività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale".
Importa invece la diminuzione della pena fino alla metà l'essersi "efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto "a monte".
Molto importante, per il presente contesto, è la disciplina delineata dai commi 4 e 5 dell'articolo 3, i quali recano ulteriori novelle al codice penale al fine di inserire il riferimento al nuovo reato di autoriciclaggio anche nell'articolo 648-*quater* del codice penale, nonché nella disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 25-*octies* del decreto legislativo n. 231 del 2001).
Con l´introduzione dell´autoriciclaggio nel Codice penale, la legge 186/2014 ha quindi modificato l´articolo 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001, includendo la nuova fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità degli enti, la cui violazione comporta per l'ente l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, aumentata da 400 a 1000 per le ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale sia stabilita la pena della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni.
Nel contesto di un adeguato inserimento di tale nuova fattispecie nel "panorama 231", è il relativo *risk assessment* a risultare particolarmente complesso, in ragione del fatto che il nuovo illecito sembra richiamare fattispecie attualmente "fuori catalogo 231".
Tra i reati-fonte da prendere in esame vi sono infatti (almeno in astratto) tutti i delitti non colposi che non danno immediatamente origine a responsabilità *ex* "231", in particolare quelli tributari. I proventi che, ad esempio, derivano da evasione fiscale o i risparmi di imposta generati da dichiarazioni infedeli – se impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare l´individuazione della loro provenienza – potrebbero dare luogo al nuovo reato. Se poi il reimpiego fosse nell´interesse o a vantaggio della società, questa risponderebbe di illecito *ex* 231.
L'obiettivo del novellato sembrerebbe rispondere all'esigenza di "sterilizzare" i risvolti economici del reato presupposto compiuto a monte, focalizzandosi sul vantaggio competitivo "illegale" di chi usa il denaro proveniente dal reato». Un reato presupposto che può essere anche non "ex 231", come appunto la violazione fiscale.
Per una chiara e corretta interpretazione dei fatti, va posta particolare attenzione all'intero processo attraverso il quale vengono a svilupparsi i fatti che danno origine all'esistenza del reato in questione. In tale contesto è di sostanziale rilevanza "la presenza dell´ostacolo concreto all´identificazione della provenienza delittuosa".
La norma, infatti, non punendo il mero possesso dei proventi illeciti, esclude l'esistenza del reato quando si conducono operazioni trasparenti, nelle quali non c´è la concreta volontà di ostacolare (si pensi al caso in cui i proventi illeciti siano utilizzati per pagare gli stipendi ai dipendenti della società).

È punibile chiunque abbia commesso o concorso a commettere, a monte, un delitto non colposo, dal quale siano derivati dei proventi ("denaro, beni e altre utilità"), successivamente poi reimmessi dallo stesso soggetto nel circuito legale, attraverso il loro impiego, trasferimento o sostituzione "in attività economiche finanziarie, imprenditoria li o speculative" lecite, con lo scopo di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi stessi.
Il qualsivoglia delitto con colposo a monte, a prescindere dal fatto che sia stato realizzato in autonomia operativa ovvero in concorso, deve essere attribuibile ad almeno uno dei soggetti attivi dell'autoriciclaggio.
Di contro appare più che probabile che se qualcuno, agendo per la società, commette un reato tributario, come la dichiarazione infedele o fraudolenta, la probabilità di incorrere nel reato di autoriciclaggio è molto elevata.
L'inserimento dell'art. 648- *ter 1* nel c.p. ha, di fatto, permesso l'ingresso dei reati tributari nel novero di quelli previsti dal D.Lgs. 231/01, anche in assenza di un ampliamento del relativo catalogo.
Se consideriamo le ipotesi delle cosiddette F.O.I., Fatturazioni per Operazioni (in tutto o in parte) Inesistenti o, comunque ricavi in nero, questi possono automaticamente dare origine all´autoriciclaggio perché per definizione si sottraggono a qualsiasi forma di tracciabilità, tenuto conto che chi evade cerca poi di occultare il reimpiego del denaro oggetto dell'evasione.
La condotta della "sostituzione" del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa. consiste nell' "occultamento" della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità mediante il rimpiazzo degli stessi.
Il "trasferimento" implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza.
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate. Altro aspetto da tenere in debita considerazione ai fini dell'esistenza del reato è strettamente legato alla non punibilità delle condotte finalizzate al godimento personale.
Non sono punibili "le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale": è il caso in cui i proventi derivanti dal delitto non colposo a monte rimangono nel patrimonio dell'autore del delitto stesso. senza uscire verso terze destinazioni di "ripulitura".

La nozione di "impiego" può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi, non si riferisce al semplice investimento. Sotto il profilo dell'identità di persone, occorre poi rilevare che il reato di auto riciclaggio viene ad esistere solo se ed in quanto il soggetto che commette il "reato-fonte" si identifica anche in quello che poi pone in essere l'attività di riciclaggio. In difetto, se, cioè, la persona autrice dell'iniziale reato è diversa da quella (o da quelle) che poi riciclano i proventi dell'illecito, si versa nel "semplice" reato di riciclaggio, già ricompreso nel novero dei "vecchi reati presupposto ex 231" e per i quali i presidi preventivi già posti in essere dall'Istituto possono risultare sufficienti.
È da notare, infine, che l'inserimento dell'autoriciclaggio nell'elenco dei reati presupposto della responsabilità prevista dal decreto 231/01, determina una pluralità di sanzioni.
Muovendo, infatti, dall'ipotesi di emersione di un reato tributario commesso, verrebbero a cumularsi, a cascata, le seguenti ipotesi sanzionatorie:

- Quella di carattere amministrativo (quale diretta conseguenza della violazione di carattere fiscale, a carico dell'Istituto);

- Quella di carattere penale (a titolo di pena edittale prevista per il reato-base, a carico della persona fisica, quale autore materiale);
- Quella ulteriore di carattere penale (quale sanzione per il reato di auto riciclaggio, a carico dell'Istituto);
- Quella ulteriore di carattere amministrativo (comminabile sempre a carico dell'Istituto, per l'ipotesi di reato ex 231/01.

Riepilogando, per maggior chiarezza espositiva, viene a configurarsi il reato di auto riciclaggio ex art 648 *quater* del Codice Penale, quando:

a) Sia stato commesso, a monte, un delitto non colposo ad opera di uno o più soggetti riconducibili all'Istituto;
b) I proventi di tale reato vengano reimpiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative a favore dell'Istituto;
c) Il reimpiego dei proventi venga posto in essere in modo tale da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;
d) Vi è assoluta identità di persone tra coloro i quali abbiano commesso (o partecipato a commettere) il reato a monte e quelle che hanno provveduto al reimpiego dei proventi derivanti dal primo reato;
e) Il reimpiego dei proventi non è destinato alla mera utilizzazione o al godimento personale.

L´attenzione dell'Istituto e del presente Modello, è quindi orientata a far emergere la tracciabilità di tutti i profili legati alla materia fiscale, oltre che a concentrarsi sulle operazioni straordinarie, come gli aumenti di capitale, che si prestano a favorire il reimpiego (anche) di questi ricavi».

Ai fini di una corretta attività di aggiornamento del presente Modello di Organizzazione e Gestione e della sua idoneità a creare valido contrasto all'esistenza di tale tipologia di reato, l'Istituto ha posto particolare attenzione nell' identificare le attività sensibili in relazione al nuovo reato: aree come la gestione degli investimenti. L'Istituto stesso fa quindi leva su quella serie di procedure fiscali, gestionali o di contabilità già in uso per prevenire l'insorgere di altre tipologie di reato ex 231, che garantiscono una tracciabilità completa e attendibile dei flussi in entrata e uscita.

Attività sensibili

Con riferimento comune alle tipologie di reato descritte nei sub punti 5.1, 5.2, 5.3. e 5.4., gli ambiti e le attività ove il rischio si può presentare in misura maggiore sono le seguenti:

- acquisto di beni e servizi;
- pagamenti ed incassi;
- gestione fatturazione;
- marketing e commerciale;
- dichiarazioni fiscali;
- aumenti di capitale;
- pagamento stipendi

Procedure preventive

- osservanza delle norme di cui al Codice Etico;
- osservanza delle disposizioni contenute nelle Linee di Condotta;
- programma di formazione/informazione specifica dei dipendenti per le attività alle quali sono preposti;
- informazione complessiva su tutti i processi e le attività conseguenti;
- osservanza della procedura P01 "*Gestione del processo di approvvigionamento*";

- osservanza della procedura P02 "*Gestione del processo di pagamento*".

Regole di comportamento per i Destinatari
Si dispone a tutti i destinatari di:

- astenersi dal ricevere, trasferire, a qualsiasi titolo denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a Euro 3.000,00, senza che si ricorra al tramite di intermediari finanziari abilitati (banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A.);
- astenersi dall'emettere assegni bancari e postali di importo pari o superiore a Euro 3.000,00 che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario nonché la clausola di non trasferibilità;
- astenersi dall'apporre girata per l'incasso su assegni bancari o postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.;
- verificare in maniera approfondita l'onorabilità dei soggetti terzi con i quali si intrattengono relazioni commerciali.
- corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo di essa tramite banche o uffici postali con i seguenti mezzi di pagamento:
    - bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
    - strumenti di pagamento elettronico;
    - pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
    - emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni;

Con riferimento alla corresponsione di emolumenti al personale o ad altre figure professionali, l'ipotesi di reato in argomento viene a configurarsi anche nel caso in cui, nonostante l'utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato, ovvero l'assegno emesso venga annullato prima dell'incasso.

5) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

art. 171-bis L. 633/41

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Viene punito chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Tale ipotesi di reato si configura, altresì, se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

È, inoltre, punito chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies Legge 633/41, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter della medesima legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

art. 171-ter L. 633/41

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della

televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
g) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro pone in essere le condotte indicate nella suddetta norma.
Con riferimento comune alle tipologie di reato descritte nei punti 14.1 e 14.2 l'Istituto adotta politiche aziendali coerenti con le regole e i principi dettati da tutta la normativa finalizzata alla lotta ai reati in materia di violazione del diritto d'autore.
Al fine di prevenire il compimento, da parte dei destinatari, di azioni che possono concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-*novies* del Decreto 231/01, è opportuno:
- informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che il software loro assegnato è protetto dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tale ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;
- adottare regole di condotta che riguardino tutto il personale dell'Istituto nonché i terzi che agiscono per conto di quest'ultimo;
- fornire, ai destinatari, un'adeguata informazione relativamente alle opere protette dal diritto d'autore ed al rischio della commissione di tale reato;
- utilizzare disclaimer su presentazioni, documentazione tecnica, commerciale che individuino chiaramente il titolare del copyright e la data di creazione;
- vietare l'impiego/uso/installazione sugli strumenti informatici eventualmente concessi in dotazione dall'Istituto di materiale copiato/non contrassegnato/non autorizzato;
- vietare il download di software coperti da copyright;
- nell'ambito delle attività di promozione/pubblicizzazione di marchi/prodotti ed in particolare, nella gestione degli eventi, l'utilizzo, la messa a disposizione del pubblico anche attraverso un sistema di reti telematiche, di opere dell'ingegno protette, deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di diritto d'autore;
- prevedere, nei rapporti contrattuali con partner/terzi, clausole di manleva volte a tenere indenne l'Istituto da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale;
- prevedere clausole che sollevino l'Istituto da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante da pretese di terzi in merito alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale;
- consentire l'utilizzo di parti di opere nonché la citazione o la riproduzione di brani altrui a condizione che non se ne faccia commercio o comunque che non costituisca concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera stessa, come previsto dall'art. 70 della Legge n. 633/41;
- consentire la pubblicazione a titolo gratuito attraverso la rete internet di immagini/musiche a bassa risoluzione o degradate esclusivamente per uso didattico o scientifico o comunque senza scopo di lucro.

Procedure preventive
- Osservanza delle norme contenute nel Codice Etico;
- Osservanza delle Linee di Condotta.

6) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
Reato PROPRIO
Art. 377-bis c.p.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Attività sensibili
L'ipotesi di reato di cui al presente punto è configurabile allorquando uno dei destinatari sia coinvolto in un procedimento penale e induca a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni nel procedimento, mediante l'esercizio di pressioni o di coercizioni.

Procedure preventive
- Osservanza delle norme di cui al Codice Etico
- Osservanza delle disposizioni contenute nelle Linee di Condotta
- programma di formazione/informazione specifica dei dipendenti per le attività alle quali sono preposti, nonché per amministratori e soci
- informazione complessiva su tutti i processi e le attività conseguenti
- nel caso di dipendenti a qualunque titoli coinvolti in procedimenti penali, l'Istituto impartisce istruzioni tese a prestare la massima collaborazione e trasparenza con le autorità giudiziarie

Regole di comportamento per i Destinatari
Tutti i destinatari sono obbligati a fornire la massima collaborazione e trasparenza in caso di coinvolgimento a qualunque titolo in un procedimento penale, astenendosi dal trattare con terzi fatti, argomenti o situazioni che abbiano attinenza con l'attività d'indagine in corso.
In particolare, è fatto loro divieto di contattare, a tale proposito, possibili "persone informate sui fatti" che potrebbero essere chiamate a fornire testimonianza in giudizio.

7) Art. 25-ter Reati societari

In materia di formazione del bilancio di esercizio, l'Istituto è allineato con le specifiche disposizioni contenute nel soprarichiamato Allegato nr. 6) "Manuale di Contabilità Generale e Norme Amministrativo Contabili" predisposto dalla Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) ai sensi dell'art. 16 dello Statuto degli Istituti Diocesani ed Interdiocesani per il Sostentamento del Clero.

Compatibilmente alla normativa canonica statutaria, quest'ultimo fa riferimento alle prescrizioni contenute nel Codice Civile ed è generalmente ispirato ai principi contabili applicati nella pratica dell'Ente.

Il processo di formazione del bilancio di esercizio, effettuato via terminale a cura del personale dell'Istituto, avviene attraverso l'inserimento dei dati relativi alla composizione delle componenti essenziali del bilancio (Stato Patrimoniale/Conto Economico) in appositi campi predisposti dal programma gestito dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero di Roma, senza alcuna possibilità di apportare modifiche alle diverse voci di bilancio e/o al piano dei conti predisposto dal medesimo Istituto Centrale.

Tenuto conto di quanto sopra, per quanto concerne il rischio di commissione degli illeciti descritti nel presente punto 7.1., l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Udine, avuto riguarda all'attività svolta ed alla sua struttura organizzativa, ritiene che possa costituire sistema efficace di prevenzione l'insieme dei principi di comportamento indicati nel Codice Etico e nelle Linee di Condotta descritte al punto 5. della precedente PARTE GENERALE.

7.1. Corruzione tra privati

Reato COMUNE

Condotte rilevanti

Art. 2635. c.c.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi".

Art. 2635-ter c.c.

(Pene accessorie).

"La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.".

Commento alla norma

Il novellato legislativo in argomento modifica la rubrica dell'art. 2635 codice civile, introducendo esplicitamente il richiamo alla corruzione tra privati e la cd. clausola di riserva, subordinando l'applicabilità della fattispecie al fatto che la condotta non costituisca più grave reato.

Rispetto la previgente formulazione si assiste:
- a un allargamento della platea dei soggetti attivi, includendo anche i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza altrui;
- all'introduzione dell'autonoma rilevanza del comportamento del soggetto che effettua la dazione del denaro o di altra utilità.

Ulteriore elemento di novità è la rilevanza data alla violazione degli obblighi di fedeltà oltre agli *"obblighi inerenti al proprio ufficio"*. Questa circostanza sembra confermare ancora una volta che la *ratio* incriminatrice della norma sia da ravvisarsi nell'esigenza di reprimere le forme di *mala gestio* connesse ad un fenomeno di deviazione dal buon andamento societario.
È inoltre disposto un inasprimento della pena, che prevede ora la reclusione da uno a tre anni, assegnando alla fattispecie di "corruzione tra privati" un carattere di maggior disvalore rispetto al reato affine di "infedeltà patrimoniale" (art. 2634 c.c.).
Va infine menzionato che, ai fini della responsabilità del D.Lgs. 231/01, rileva il comportamento dei corruttori ossia di coloro i quali promettono denaro o utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori e alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti appena indicati.

Attività sensibili
In relazione alla nuova fattispecie di reato sopra descritta, costituisce attività "sensibile" dell'Istituto la gestione dei rapporti con i fornitori in relazione all'acquisizione di beni o/o servizi.
Procedure preventive:
- osservanza delle norme di cui al Codice Etico;
- osservanza delle Linee di Condotta;
- osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida Anticorruzione.

8) Art. 25 *quinques*, co. 1, lett. a) Delitti contro la personalità individuale

Art.603-bis del codice penale (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1. *recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
2. *utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) *la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Articolo 600 Codice penale: ***Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù***
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o altri vantaggi a chi ha l'autorità sulla persona.

Commento alla norma
La **Legge 29 ottobre 2016, n. 199**, entrata in vigore il 4.11.2016, rappresenta un nuovo emblematico esempio dell'incessante estensione dei reati presupposto della Responsabilità 231.
Il dato di esperienza nella produzione normativa, che dal 2001 ad oggi non ha conosciuto soluzione di continuità, induce ormai a ritenere consolidato nel nostro ordinamento un *modus operandi* del legislatore volto ad inserire nel testo del D.Lgs. 231/01 un reato, di nuova introduzione od oggetto di riforma alla luce del particolare allarme sociale che ingenera, estendendo ad esso la Responsabilità amministrativa degli enti quale principale strumento di contrasto.

Nel caso di specie, la Legge 199/2016 ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto **"caporalato"**, modificando il testo dell'art. 603-bis c.p. concernente il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" introdotto per la prima volta con il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011.
La nuova formulazione del reato in questione ha notevolmente ampliato le fattispecie ipotizzabili e, per quanto applicabile (sia pure in astratto) alla realtà dell'Istituto, particolare importanza viene a rivestire l'attività di cui al numero *1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno".*
Gli "indici di sfruttamento" enunciati dall'art. 603-bis c.p. assumono una connotazione più ampia, essendo oggi alcuni di essi parametrati, ad esempio, non più a condotte <u>sistematiche</u> di sotto retribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie, bensì a siffatte condotte anche solo "*reiterate*".
Di particolare rilievo è anche l'indice di sfruttamento relativo alla "*sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro"* che oggi, a differenza di prima, rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.

Le severe sanzioni previste (anche) per l'attività di *sfruttamento* appaiono dunque collegate a mere violazioni delle norme su orario, riposo, aspettativa e ferie o nella mera sussistenza di violazione delle norme antinfortunistiche, anche non tali da esporre a pericolo il lavoratore.
E però opportuno rilevare che l'applicazione della norma debba fare riferimento alla natura dolosa del reato, con la conseguenza che le condotte costituenti "*indice di sfruttamento*" rileveranno solo ove dolosamente preordinate a sottoporre "*i lavoratori a condizioni di sfruttamento*" con consapevolezza e volontà di approfittare "*del loro stato di bisogno*".
Nell'ottica della revisione dei Modello assume rilievo la gestione del personale, in seno alla quale dovrà essere posta attenzione, ad esempio, ad aspetti inerenti la definizione e gestione della retribuzione e l'organizzazione dei turni di lavoro che possono avere impatto sugli aspetti disciplinati al comma 3 punto 2).
L'organizzazione della sicurezza e la gestione ed attuazione dei relativi adempimenti assumono ora ulteriore rilievo, quali possibili fonti di Responsabilità 231, indipendentemente e non più solo in connessione al verificarsi di infortuni.
Ai fini di un'adeguata forma di prevenzione per far emergere eventuali comportamenti a rischio, potrebbe assumere rilievo la gestione del personale, in seno alla quale dovrà essere posta attenzione, ad esempio, ad aspetti inerenti la definizione e gestione della retribuzione e l'organizzazione dei turni di lavoro che possono avere impatto sugli aspetti disciplinati dal summenzionato comma 3 punto 2) della norma
Nel particolare contesto costituiscono pertanto indici di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti." (comma 3, punto 2).

Procedure preventive:
Puntuale Rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico.

9) Art. 25 *undecies* D.Lgs 231/01 Reati di natura ambientale come modificati dalla Legge 22.aggio 2015, nr. 68(*)

Con l'articolo 2 del Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, che ha previsto l'inserimento nel Decreto dell'art.25 *undecies,* sono state introdotte nuove tipologie di reato presupposto concernenti lo stato di conservazione dell'ambiente.
La **Legge 22 maggio 2015 n.68** recante ***"Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*** (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), ha poi modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/06 ed ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), per una buona parte dei quali è previsto l'essere presupposto per la responsabilità amministrativa dell'impresa. Ne è derivata, così, un'importante modifica ed integrazione del su richiamato articolo 25-undecies del D.Lgs 231/01, con data di entrata in vigore 29 maggio 2015

Oltre al raddoppio dei termini di prescrizione, la riforma aggiunge al suo rigore punitivo anche aggravanti in relazione al fenomeno delle ecomafie e una cd. "aggravante ambientale" che prevede aumenti di pena e la procedibilità d'ufficio. Di più: a seguito di condanna, il giudice può ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, la pena accessoria della incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e disporre in ordine alla confisca, anche per equivalente.
Alla luce di tale oggettiva considerazione, sempre con riferimento alla particolare attività esercitata dall'Istituto ed alla sua struttura organizzativa, è da ritenere che, rigrardo al settore in argomento, le ipotesi di rischio (peraltro obiettivamente remoto) siano unicamente legate alle seguenti ipotesi.

9.1 Art.256 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, nr. 152 e ss.mm.ii.: *Attività di gestione rifiuti non autorizzata.*

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
3. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
4. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro.
Ai fini del Decreto Legislativo nr.231/01 si applicano le seguenti misure:
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

9.2 Art.256-bis. Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, nr. 152 e s.m.i.: *Combustione illecita di rifiuti*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi,

si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.
3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

9.3 Art. 257 D.Lgs. n. 152/06 commi 1 e 2 – Bonifica dei siti:
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.
Ai fini del Decreto Legislativo nr.231/01 si applicano le seguenti misure:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

9.4 Art. 452-bis c.p. ***Inquinamento ambientale***
È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Ai fini 231, è prevista la **sanzione pecuniaria** per l'ente **da 250 a 600 quote**. È prevista espressamente l'applicazione delle **sanzioni interdittive** elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda, per un periodo **non superiore ad un anno**.

9.5 Art. 452-quater c.p. ***Disastro ambientale***
Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
Ai fini 231, è prevista la ***sanzione pecuniaria*** *per l'ente* ***da 400 a 800 quote****. È prevista espressamente l'applicazione delle* ***sanzioni interdittive*** *elencate nell'art. 9 del D.Lgs. 231/01 per l'azienda.*

9.6 Art. 452-quinquies c.p. ***Delitti colposi contro l'ambiente***
Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
Ai fini 231, è prevista la ***sanzione pecuniaria*** *per l'ente* ***da 200 a 500 quote****.*

Attività sensibili
In relazione alla nuova fattispecie di reato sopra descritta, costituisce attività "sensibile" per l'Istituto la gestione dei rapporti con di locazione delle unità immobiliari concesse a terzi, con particolare riferimento ai terreni.

Procedure preventive:
- osservanza delle norme di cui al Codice Etico;
- osservanza delle Linee di Condotta;
- Osservanza del Manuale per la tutela dell'ambiente.

10) Art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01 Reati tributari come modificati dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157

La riforma dei reati tributari, introdotta con la legge di conversione del D.Lgs. 124/2019, ha inserito l'art. 25 quinquiesdecies e indica per quali reati tributari, previsti nel D.Lgs. 74/2000, commessi per interesse o vantaggio dell'ente possa determinarsi la responsabilità amministrativa:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previso dall'art. 3, D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, D.Lgs 74/2000, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10, D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11, D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e cioè:

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Attività sensibili

In relazione alla nuova fattispecie di reato sopra descritta costituisce attività sensibile dell'Istituto la gestione dei rapporti con clienti (in particolare intestatari di contratti di locazione) e fornitori di beni e servizi.

Procedure preventive

1. Osservanza delle norme contenute nel Codice Etico;
2. Osservanza delle disposizioni contenute nelle Linee di Condotta;
3. Osservanza delle disposizioni contenute nelle Procedure con particolare riguardo alla Procedura P01 "Gestione del processo di approvvigionamento".

La presente versione del Modello di organizzazione, Gestione e Controllo è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero di Udine con delibera di data 2 dicembre 2020.
L'Istituto si è, pertanto, dotato di un modello organizzativo, di un sistema di controllo interno e di idonee norme di comportamento in grado di prevenire la commissione dei reati annoverati dal D.Lgs. 231/01, da parte dei soggetti cosiddetti "apicali" e da quelli sottoposti alla loro vigilanza.